

# Problemi di diritto internazionale privato in tema di crediti documentari

I - La complessa materia dei crediti documentari presenta necessariamente nel commercio internazionale alcuni problemi di diritto internazionale privato. Vero è che la pratica bancaria tende a realizzare in tutti i Paesi la massima uniformità di regolamentazione, come risulta dagli schemi di contratto predisposti dalle singole Banche e soprattutto dalla formulazione da parte della Camera di Commercio internazionale nel Congresso di Vienna (1933) di regole uniformi, accettate poi dalle associazioni bancarie dei principali Stati ad eccezione della Gran Bretagna.

Tuttavia tali norme, come pure i regolamenti bancari, tendenzialmente uniformi, propri di ciascuna Banca o di grandi organizzazioni bancarie, hanno valore vincolante per le parti solo in quanto inserite nei singoli contratti, per cui ogni uniformità in questa materia si riduce al contenuto dei contratti stessi, ferme restando le divergenze spesso profonde delle legislazioni commerciali dei vari Stati. Basti pensare alle diverse costruzioni dogmatiche per inquadrare il credito confermato nei sistemi giuridici dei vari Paesi (1) e alle gravi difficoltà incontrate al riguardo specialmente nel diritto inglese (2).

La sussistenza pertanto di problemi di diritto internazionale privato, anche d'interesse pratico, non sembra dubbia in questo campo malgrado l'assenza quasi assoluta di giurisprudenza sia in Italia che all'estero, come avviene del resto in tutte le questioni di diritto bancario internazionale per la ripugnanza delle banche ai procedimenti giudiziari, e specialmente a quelli da svolgersi all'estero, che le porta a preferire le forme dell'arbitrato e della transazione.

Ora, dal punto di vista del diritto internazionale privato, si incontra una prima difficoltà nella configurazione dell'apertura di credito confermato, in quanto secondo alcuni Autori si avrebbe un unico negozio comprensivo dei tre distinti rapporti, rispettivamente fra venditore e compratore, fra compratore e banca e fra banca e venditore, anziché

tre negozi distinti se pur collegati (3). È evidente come in tale ipotesi non vi sarebbe da determinare che una sola legge regolatrice della sostanza e degli effetti del contratto ed una sola legge regolatrice della forma, poichè l'una e l'altra dovrebbero valere rispetto a tutti e tre i rapporti giuridici in questione (4).

Comunque, anche a prescindere dalle critiche, a mio avviso decisive, portate ad una tale costruzione unitaria della delegazione (5), nel cui quadro la dottrina italiana e francese tende a riportare l'istituto in esame, è sufficiente ai nostri fini rilevare la caratteristica essenziale di quest'ultimo, caratteristica riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza dei vari Stati e in Italia anche allo art. 1530 2° comma c. c., quella cioè della completa autonomia del rapporto fra Banca e venditrice rispetto agli altri due (6), per dedurne la necessità di esaminare separatamente i tre rapporti, nei quali si concreta la operazione di credito documentario, allo scopo di risolverne i vari problemi di diritto internazionale privato.

Occorre d'altra parte rilevare che il primo rapporto, fra venditore e compratore, non rientra nel presente studio non presentando problemi parti-

(3) V. ad esempio FROMMOLD, *Die Rechtliche Natur des Remboursgeschäfts*, in « Zeitschrift f. das Gesamte Handelsrecht » 1932, pag. 380 segg.; COLAGROSSO, *Le operazioni bancarie su documenti*, Milano, 1938, pag. 248 e *Diritto Bancario*, Roma, 1947, pag. 315.

(4) Per le questioni in tema di capacità il problema resta in ogni caso unico per l'ordinamento italiano data l'efficacia generale della legge nazionale a norma dell'art. 17 disposizioni preliminari.

(5) V. BIGIARI, *La delegazione*, Padova, 1940, pag. 377 segg.

(6) V. HAMEL, loc. cit., pag. 258 segg.; DEMOCURE, *Le crédits documentaire en droit anglais*, Paris, 1934, pag. 210 segg. DAVIS, loc. cit., pag. 227; MARAIS G., *Du crédit confirmé en matière documentaire*, Paris, 1945, pag. 20 segg.; COLAGROSSO, *Diritto bancario*, cit., pag. 343 segg. Per larghi richiami v. anche DOMINICO, *Pagamenti mediante conferma bancaria ed azioni della banca contro il venditore*, in « Annuario di diritto comparato », VI, fasc. 2-3, pag. 672 segg..

Per la giurisprudenza italiana più recente, v. Cass. 4-3-1936, in « Foro it. », 1936, I, 604 segg.; Trib. di Roma 28-7-1941, in « Banca Borsa e Titoli di Credito », 1941, II, pag. 153 segg. (specialm. pag. 157) con nota di MORLE; App. Roma 30-4-1942, in « Riv. del dir. comm.le » 1943, II, pag. 45 segg. con nota di DONADIO; Cass. 8-2-1947, in « Giur. compl. C. S. Cass. » - sez. civ. 1947, pag. 922; Trib. di Torino 29-12-1948, in *Banca Borsa ecc.*, 1949, II, pag. 259 segg. con nota di FORCO.

Cfr. pure l'art. 1 delle Regole di Vienna,

(1) V. brevi cenni di diritto comparato in HAMEL, *Les formes internationales des crédits bancaires*, in « Recueil des Cours de l'Acad. de droit international de la Haye », vol. 51, pag. 258 segg.

(2) V. per tutti DAVIS, *Relationship between Banker and Seller under a confirmed credit*, in « Law Quarterly Review », 1936, pag. 225 segg.

colari. La stipulazione del contratto di compravendita tra persone di diversa nazionalità, e soprattutto, come frequentemente avviene, per corrispondenza, pone bensì il problema della determinazione della legge regolatrice del contratto stesso, ma negli stessi termini che per qualsiasi altro contratto. Anche il problema di diritto processuale internazionale, che sorge in Italia per la clausola compromissoria, che si rinviene negli schemi di contratto della London Corn Trade Association e simili, rispetto all'art. 2 c. p. c. vigente, non rientra, com'è ovvio, nel nostro studio.

II. - Il rapporto tra compratore e banca non sembra a prima vista dar luogo, almeno nella grande maggioranza dei casi, a questioni di diritto internazionale privato. La sua qualificazione a tale scopo non presenta alcuna difficoltà bastando inquadrarlo fra i rapporti di obbligazione derivanti da contratto disciplinati dall'art. 25 1° comma disposizioni preliminari. Non è neppure rilevante l'ulteriore qualificazione del contratto come mandato, pressochè pacifica del resto per la dottrina e la giurisprudenza italiane (7), non sussistendo al riguardo norme apposite di diritto internazionale privato nell'ordinamento italiano come in genere negli altri ordinamenti statuali (8).

Ora, dato che almeno nella maggior parte dei casi i due contraenti (compratore-ordinante e banca) hanno la stessa nazionalità e il luogo del contratto si trova nel territorio dello stesso Stato (9), ambedue questi criteri di collegamento riconducono alla stessa legge, che sarà quella italiana nel caso di ordine impartito in Italia, come legge regolatrice del contratto.

Resta però la possibilità di una diversa volontà delle parti, che, a norma del citato articolo delle disposizioni preliminari, prevale sugli altri due cri-

(7) V. per tutti ASQUINI, *Pagamento mediante rimborso di banca*, in « Riv. del dir. comm.le », 1922, I, pag. 247 segg. Per la giurisprudenza, v. Cass. 5-5-1926, in « Riv. del Dir. Comm.le », 1926, II, pag. 335; Cass. 12-1-1929, in « Riv. del Dir. Comm.le », 1929, II, pag. 235; Cass. 12-2-1931, in « Giur. It. », 1931, I, I, 344; Cass. 24-3-1937, in « Giur. e dottrina bancaria », 1937, pag. 469.

(8) V. al riguardo FEDOZZI, *Il diritto internazionale privato, Teorie generali e diritto civile*, nel « Trattato di Fedozzi e Romano », Padova, 1935, pag. 740 segg.; DICHE, *Conflict of Laws*, (VI Ed., - Morris), London 1949, pag. 710 segg.; BATTIFOL, *Les conflits de lois en matière de contrats*, Paris, 1938, pag. 274 segg. La giurisprudenza tedesca ad esempio propende anche in questa materia per la « lex loci executionis » o quanto meno per la legge del mandatario; cfr. NUSSBAUM, *Deutsches internationales Privatrecht*, Tübingen, 1932, pag. 263 e la sentenza del Reichsgericht 25-5-1932 in « Giur. comp. di dir. intern. priv. », vol. I, n. 46.

(9) Il luogo del contratto non sembra mutare anche nel caso in cui la risposta della banca all'ordine di apertura di credito non sia da configurare come accettazione perfezionante il contratto presso il cliente a termini dell'art. 1326 c.c., ma come avviso dell'iniziativa esecuzione (art. 1327 c.c.), poiché questa si inizia con l'invio della lettera di apertura di credito da parte della banca alla banca corrispondente o al beneficiario, e quindi nel luogo stesso ove si trova la banca.

teri di collegamento indicati, e a questo riguardo sono interessanti le clausole di alcuni moduli di banche italiane.

Infatti, mentre in alcuni di questi moduli (v. ad es. il mod. 7526 E.G. del Credito Italiano) la banca si limita ad accollare all'ordinante « gli eventuali rischi derivanti dalle particolari norme e dagli usi commerciali bancari vigenti all'estero in materia di crediti documentari », conformemente all'art. 14 cpv. delle Regole di Vienna (10), in altri si rinven- gono clausole che sembrano sottoporre una parte del contratto alla legge dello Stato nel cui territorio deve essere utilizzato il credito (11).

Così nelle condizioni fissate dalla Banca Commerciale italiana si legge al n. 5 del mod. 2426 che « nell'esecuzione del mandato la Banca si regolerà per i crediti utilizzabili in Italia in conformità alle regole ed usi uniformi ai crediti documentari utilizzabili in Italia, stabiliti dalla Camera di Commercio Internazionale di Vienna (VII Congresso) e per i crediti utilizzabili all'estero varranno le norme e usi commerciali e bancari in vigore nei diversi Stati esteri in materia di crediti documentari ».

La Banca Nazionale del Lavoro a sua volta inserisce nell'ordine da firmarsi dal cliente (mod. 1108) la clausola (m) « che per le aperture di credito disposte su Paesi esteri, accettiamo che tutte le nostre istruzioni debbano essere interpretate in conformità alle leggi e alle consuetudini vigenti in quel Paese estero, leggi e consuetudini di cui ci dichiariamo fin d'ora perfettamente edotti » (12).

Occorre anzitutto determinare la precisa portata di queste due clausole, la cui dizione non è certamente molto precisa.

Per quanto riguarda la prima non sembra dubbio però che le norme e gli usi stranieri vengano richiamati non soltanto rispetto alle modalità dell'esecuzione, che, secondo la dottrina e la giurisprudenza non soltanto italiane, sono sottoposte alla « lex loci executionis » (13), ma addirittura per determinare gli obblighi stessi della banca quan-

(10) Secondo queste disposizioni: « Le donneur d'ordre (ache- teur) est responsable vis à vis des Banques de toutes les obligations qui incomberont à celles-ci du fait des lois et usages dans les pays étrangers ».

(11) Anche le Regole di Vienna si riducono allo stesso principio, in quanto si parla nella loro intestazione di « Règles... pour les crédit utilisables... » nel singolo Stato che ha accettato le Regole stesse.

(12) Cfr. le norme adottate (1920) dalle Banche di New York per le aperture di credito per il commercio di esportazione, al n. 5 « Le istruzioni saranno interpretate secondo le leggi e le consuetudini americane e, in ogni caso, in conformità alle seguenti norme generali... ».

(13) V. BALLABORE PALLIERI, *Diritto internazionale privato*, Milano, 1959, pag. 226 seg.; MONACO, *Manuale di diritto internazionale pubblico e privato*, Torino, 1949, pag. 598 seg., e già rispetto al Codice civile 1865, FEDOZZI, op. cit., pagg. 713 seg.; CERRETI, *Le obbligazioni nel diritto internazionale privato*, Torino, 1925, pag. 113 seg.; DE NOVA, *L'estinzione delle obbligazioni convenzionali nel dir. internaz. priv.*, in « Studi nelle Scienze Giur.

dataria come risulta dal richiamo corrispondente, per i crediti utilizzabili in Italia, alle Regole di Vienna.

Rispetto alla seconda clausola, assai più imprecisa a mio avviso, occorre rilevare che non sembra si voglia richiamare per l'interpretazione delle istruzioni dell'ordinante le norme interpretative straniere o al posto delle disposizioni di cui agli artt. 1362 segg. c.c., ciò che per la natura inderogabile di queste ultime (14) non sarebbe possibile che sottoponendo questa materia alle norme straniere in base alla disposizione di diritto internazionale privato dell'art. 25 1° comma disp. prelim., oppure come elementi integrativi della volontà dell'ordinante espressa nelle istruzioni. Lo scopo della clausola appare più ampio, quello cioè di riportare tali istruzioni nel quadro dell'ordinamento straniero, nel senso che l'attività della banca nell'esecuzione del mandato, sia pure limitatamente agli obblighi derivanti dalle istruzioni, debba conformarsi alle norme di questo ordinamento giuridico, che viene quindi in considerazione per la determinazione degli obblighi stessi. Ne consegue che non si tratta soltanto dell'interpretazione del contratto, ma, come nel primo caso, di richiamo delle norme straniere anche per determinare gli effetti eventualmente derivanti dalla legge direttamente e più in generale per regolare l'esecuzione del mandato.

Appare chiaro pertanto come l'intento delle parti tenda ad andare oltre i limiti fissati all'autonomia contrattuale dalla legge sostanziale italiana (si pensi ad es. alle clausole in materia di responsabilità per la verifica dei documenti e per l'operato della banca corrispondente) e come si renda pertanto necessario valutare le due formule in questione anche dal punto di vista del diritto internazionale privato e cioè dell'art. 25 disp. prelim.

Anche la dichiarazione del cliente nel modulo della Banca del Lavoro, dichiarazione di conoscenza delle leggi e degli usi stranieri, che sembrerebbe significare a prima vista una recezione contrattuale di tali norme (15), escludendo così il problema di diritto internazionale privato, perde ogni signifi-

cato ove si consideri che non ci si vuol sicuramente riferire alle norme e agli usi vigenti al momento della conclusione del contratto, i soli che possono essere conosciuti dalle parti, ma a quelli che secondo quel determinato ordinamento straniero saranno da applicarsi al momento dell'esecuzione e che potranno anche essere diversi e in questo caso sconosciuti e imprevedibili.

Ora il problema che si pone è appunto quello di determinare se le due formule in esame dal punto di vista giuridico si limitino a richiamare certe norme straniere come elementi per integrare la volontà delle parti, insomma come clausole del contratto allo stesso modo di quando ci si richiama ad un contratto tipo, operando così una semplice recezione contrattuale, che costituisce esercizio del normale potere di autonomia riconosciuto alle parti dalla legge regolatrice del contratto, oppure se esse costituiscano invece quella volontà che è assunta come criterio di collegamento dall'art. 25 prelim., riconducendo così una parte del contratto sotto il regolamento di un ordinamento giuridico diverso da quello che lo regola nel suo complesso (16).

E' evidente l'importanza pratica del problema, poiché nel secondo caso a differenza del primo la volontà delle parti verrebbe a derogare non soltanto alle norme sostanziali italiane dispositive, ma anche a quelle imperative. Inoltre nel primo caso, almeno in linea di massima, varrebbero le norme vigenti al momento della loro conclusione nel contratto senza tener conto di eventuali successive modificazioni.

La soluzione del problema tuttavia non appare facile in quanto alla chiarezza della distinzione teorica non corrisponde certamente nella pratica, e così nel caso nostro, la consapevolezza nei contraenti di tale distinzione, mentre si risentono le difficoltà e le divergenze della dottrina e della giurisprudenza, non soltanto italiane, rispetto alla configurazione giuridica della volontà delle parti come criterio di collegamento.

Infatti le parti, almeno normalmente, si preoccupano del regolamento del loro rapporto sotto un profilo essenzialmente pratico ed ignorano addirittura la possibilità e l'opportunità di decidersi per un ordinamento determinato. D'altra parte la dottrina di fronte alla difficoltà, che appare quasi insuperabile, di valutare giuridicamente una manifestazione di volontà che si presenta prima ancora della determinazione dell'ordinamento giuridico competente a regolare il contratto (di tale determinazione questa volontà costituisce anzi il presuppo-

(14) V. MESSINEO, *Dottrina gen. del contratto*, Milano, 1948, pag. 347 e, rispetto al vecchio Codice, GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico*, Padova, 1938, pag. 12 nota 13, il quale logicamente esclude che il problema dell'inderogabilità si possa porre rispetto ad alcuni articoli data la natura peculiare del precepto che contengono.

(15) Cfr. il mod. 2411 d della Banca Comm.le Ital. per la risposta di accettazione al cliente « Per i crediti utilizzabili all'estero varranno le norme e gli usi commerciali e bancari in vigore nei diversi Stati esteri in materia di crediti documentari che si intendono da V. S. accettati con l'avvalersi dei nostri servizi ».

(16) V. sulla distinzione: ANZILORRY, *Corso di lezioni di dir. int. (diritto privato)*, Roma, 1919, p. 143 segg.; PERASSI, in « Riv. di dir. internaz. », 1928, pag. 514 segg.; BETTI, *Autonomia privata e competenza della lex loci actus nelle obbligazioni civili e commerciali*, in « Riv. di dir. internaz. », 1930, specialim. pag. 13 seg.; BALLABORE PALLIERI, op. cit., pag. 239 seg.; MORUZZI, *Elementi di dir. internaz. priv. Ital.*, Napoli, 1949, pag. 50 seg.; e nella dottrina straniera, WOLFF, op. cit., pag. 424 seg.; RABEL, op. cit., II, pag. 360 segg. e 391 segg.

sto) finisce o per configurare la volontà in parola come un mero fatto, come una circostanza inerente al negozio giuridico al pari di qualsiasi altra che possa essere assunta come criterio di collegamento (17), o come un elemento che non può essere valutato in base alla legge indicata dalle parti e quindi necessariamente sottoposto alla legge ricavabile mediante uno degli altri due criteri di collegamento, sottraendo così a quella indicata dalle parti il regolamento della validità del consenso (18), o infine come un particolare negozio giuridico distinto dal contratto da regolare e avente come contenuto la designazione della legge applicabile a quest'ultimo. Il negozio in parola, nel quale si esplicherebbe questa autonomia « formale » delle parti sarebbe naturalmente sottoposto alla « lex fori » in quanto da essa previsto (art. 25 prelim.) per risolvere il problema di diritto internazionale privato (19).

E' evidente come l'accoglimento di una o dell'altra dottrina porti a seguire un metodo di indagine diverso con la possibilità di diverse soluzioni. Vero è che nel caso nostro le due ultime dottrine ricordate porterebbero alle stesse conclusioni rispetto al problema di diritto internazionale, e cioè ad esaminare le due formule in questione sotto il profilo della volontà delle parti, regolata dalla legge italiana, competente per la seconda in quanto comune « lex patriae » o « lex loci contractus » e per la terza in quanto « lex fori ».

Fra queste invece e la prima dottrina ricordata si avrebbe la divergenza che le une richiederebbero logicamente una manifestazione di volontà delle parti rivolta ad indicare la legge regolatrice, mentre l'altra si rivolgerebbe ad un fatto obiettivo, e cioè ad un riferimento del negozio ad un determinato ordinamento giuridico lasciando nell'ombra la consapevolezza o meno delle parti al riguardo, anzi dando la prevalenza, in caso di contrasto, al contenuto effettivo del contratto sulla volontà espressamente dichiarata.

In realtà nessuna delle dottrine esposte sembra veramente convincente. Non la prima perchè riduce arbitrariamente la chiara espressione della legge, che parla di volontà delle parti, ad indicare una semplice circostanza del contratto, un puro fatto. Non la seconda che contrasta apertamente con il disposto dell'art. 25, che pone i tre criteri di collegamento su uno stesso piano assegnando alle leggi

da essi rispettivamente richiamate una eguale sfera di efficacia. Neppure la terza infine sembra resistere ad un esame obiettivo. Basti pensare che di tale negozio non vi è alcuna traccia nella pratica: non solo, ma gli stessi sostenitori di questa teoria escludono addirittura la possibilità di una designazione della legge competente che non sia fatta nel contratto da regolare o quanto meno in occasione della sua conclusione (20). Inoltre, almeno generalmente, non si ha neppure una apposita clausola del contratto, ma è questo che viene in considerazione nel suo complesso come indizio di una volontà tacita.

Infatti, come si è già accennato, le parti non avvertono normalmente neppure la sottile distinzione giuridica fra recezione contrattuale di disposizioni legislative straniere e designazione della legge regolatrice del contratto. Esse non si preoccupano affatto del problema di diritto internazionale privato come tale e non possono quindi manifestare una volontà avente un contenuto squisitamente giuridico, come quello di designare la legge regolatrice. Importa loro invece la regolamentazione concreta dei loro rapporti in un modo determinato, cioè il contenuto pratico del contratto e, a questo scopo, giuridicamente non definito, trascrivono disposizioni di leggi straniere o, più frequentemente, le richiamano in forma abbreviata. Si resta dunque pur sempre nel campo della vera e propria autonomia delle parti (21) e ad essa sicuramente si riferisce il nostro art. 25 prelim. al pari dell'art. 9 prelim. del vecchio Codice e delle corrispondenti disposizioni degli ordinamenti stranieri.

Va ancora rilevata la stranezza delle conclusioni cui porta la dottrina in esame. Il negozio giuridico da essa configurato non potrebbe essere sottoposto alle norme di diritto internazionale privato, di cui all'art. 25, perchè altrimenti si cadrebbe in un « circulus inextricabilis », ma verrebbe direttamente regolato dalle nostre norme sostanziali, come appunto si sostiene da questi Autori. Logicamente però esso dovrebbe essere sottratto anche per gli altri suoi elementi essenziali (capacità e forma) alle altre norme di diritto internazionale privato, e cioè agli artt. 17 e 26 prelim. (22), con la conseguenza non solo di gravi inconvenienti pratici, ma di una rilevante eccezione al nostro sistema di diritto internazionale privato che non si riesce a giustificare.

In realtà, tenendo presente soltanto gli scopi pratici cui è rivolta la volontà delle parti, l'ordinamento italiano da un lato riconosce l'autonomia contrattuale stabilita dalla legge sostanziale straniera competente, dall'altro attribuisce anche, direttamente, a tale volontà l'effetto di designare la legge regolatrice del contratto.

E' precisamente la diversa rilevanza giuridica che viene attribuita dall'ordinamento italiano, in forma rispettivamente indiretta e diretta, a questa unica manifestazione di volontà, che giustifica la duplice natura e la duplice efficacia di questa dal punto di vista giuridico. Infatti, mentre sotto il primo aspetto essa è regolata solo indirettamente dalla legge italiana di diritto internazionale privato e direttamente dalla legge sostanziale richiamata, che le attribuisce la natura e gli effetti di una dichiarazione negoziale, sotto il secondo aspetto essa è contemplata direttamente dalla norma di diritto internazionale privato (art. 25) per farne derivare l'ulteriore effetto di designare la legge regolatrice del contratto, effetto però che non è previsto nella dichiarazione di volontà, ma che è immediatamente ricollegato ad essa dalla « lex fori ». Questa insomma non attribuisce alla volontà delle parti la natura e gli effetti di una dichiarazione negoziale, ma la assume « a posteriori » come già esistente (e cioè valida secondo la legge regolatrice del contratto) e quindi come fatto giuridico in senso stretto.

E' pertanto esatto che trattandosi di effetti stabiliti dalla legge italiana si debba aver riguardo a quest'ultima anche per accertare le condizioni necessarie perchè la volontà delle parti consegua una tale efficacia (23), ma nel caso in esame non si tratta di un giudizio di validità, proprio dei negozi giuridici, ma di un accertamento dell'esistenza di requisiti che sono puramente di fatto per il nostro ordinamento, perchè la loro giuridicità, e cioè la validità della dichiarazione nell'ordinamento straniero richiamato, viene presa in considerazione solo come un dato di fatto.

Nè vale obiettare che così si dà per risolta la questione che si propone, in quanto si afferma la competenza della legge designata dalle parti prima di aver accertato la validità della designazione (24). Infatti, tale volontà, come si è detto, non è contemplata come un negozio giuridico, ma assunta dalla « lex fori » come un fatto in senso stretto, la cui sussistenza soltanto deve essere valutata dal giudice in base alla legge richiamata. Anche dal punto di vista pratico non vi alcuna impossibilità per una tale indagine preventiva in base alla legge straniera (25).

Dopo queste premesse è evidente come, nel caso nostro, non si possa desumere senz'altro dalla volontà delle parti espressa nelle due formule in esame se si tratti di semplice recezione contrattuale o di richiamo di una legge diversa dall'italiana per il regolamento di una parte del contratto di mandato. Occorre invece stabilire se i fini pratici perseguiti siano raggiungibili dal punto di vista giuridico rimanendo nell'ambito dell'autonomia contrat-

tuale riconosciuta dalla legge italiana sostanziale, in quanto regolatrice del contratto nel suo complesso, o se richiedano invece anche il funzionamento dell'art. 25 prelim. Ora si è già visto come l'intento delle parti sia nel secondo senso con la conseguenza dell'opportunità di un esame delle clausole ricordate dal punto di vista dell'art. 25.

La valutazione di questi richiami alla legge straniera dal punto di vista del diritto internazionale privato presenta però diversi problemi. E' anzitutto ammissibile in un contratto stipulato fra italiani in Italia la scelta della « lex loci solutionis » come legge regolatrice del contratto? Ciò ammesso, è possibile per una parte o per un aspetto del contratto la scelta di una legge diversa da quella che lo regola nel suo complesso, dato che non sembra dubbio che a questo riguardo ci si sia invece riferiti alla legge italiana come risulta sicuramente dall'insieme del contratto ed in particolare dal richiamo ad alcuni articoli del nostro Codice civile.

E' certo che al primo quesito si deve dare risposta affermativa, poichè, a differenza di certe norme straniere di diritto internazionale privato (ad esempio l'art. 7 della legge polacca del 2 agosto 1926), l'art. 25 prelim. non pone limiti alla facoltà di scelta delle parti (26). Pur dovendosi riconoscere a mio avviso, che sussistono dei limiti invalicabili dettati dagli stessi scopi della nostra disposizione di legge, i quali impongono di non tener conto di una designazione puramente arbitraria (27), nel caso nostro il contratto presenta per il fatto di dover essere eseguito in un altro Stato un collegamento con l'ordinamento di quest'ultimo. E' vero d'altra parte che si tratta di un criterio di collegamento non adoperato in nessun caso dalle nostre norme generali di diritto internazionale privato, ma esso è però utilizzato da norme particolari proprio in materia commerciale (DD. LL. 25 agosto 1932 e 24 agosto 1933 che hanno dato esecuzione alle Convenzioni di Ginevra rispettivamente del 7 giugno 1930 sui conflitti di legge in materia di cambiale e 17 marzo 1931 sui conflitti di legge in materia di assegno bancario) e si ammette concordemente, pur mancando al riguardo una norma del Codice, che

(26) Nel senso di una piena libertà di scelta rispetto all'art. 9 prelim. vecchio Codice ed ora per l'art. 25 prelim. v. soprattutto FEBBOZZI, op. cit. pag. 709 seg.; GIULIANO, *Le norme di dir. int. priv. del nuovo Codice della Navigazione*, in « Diritto internaz. », 1941, pag. 116 seg.; SERRA, *Il problema dei limiti alla libertà di scelta delle parti nella designazione della « lex contractus »*, estratto da « Comunicazioni e Studi » dell'Ist. di Dir. Int. e Straniero dell'Univ. di Milano, vol. III.; MORELLI, *Elementi cit.*, pag. 52.

(27) Cfr. BALLADORE PALLIERI, op. ult. cit., pag. 238 seg.; BOSCO, *Corso di dir. internaz. priv.*, Roma, 1939, pag. 95 segg. e 103 segg. Per le legislazioni straniere v. sull'argomento WOLFF, op. cit., pag. 423 segg.; RABEL, op. cit., II, pag. 402 segg.; NUSSBAUM, *Principles of private international law*, Oxford, 1943, pag. 169; BATIFFOL, op. cit., pag. 51 segg.; ARMIGNON, *Précis de droit int. privé commercial*, Paris, 1948, pag. 153 segg. e, ultimamente, BOURGIGNON, *L'autonomie de la volonté dans le système belge de droit int. privé*, in « Revue de droit int. et de droit comparé » 1950, num. spéc., pag. 49 segg.

(17) V. per tutti PERASSI, *Lezioni di dir. internaz.*, II, Roma, 1938, pag. 98 segg.

(18) MONACO, *Manuale cit.*, pag. 592 segg. Così il BALLADORE PALLIERI, *Codice Civile, Libro I*. Commentario diretto da D'AMERLIO, Firenze, 1940, pag. 66 segg.

(19) QUADRI, *L'interpretazione dei negozi giuridici nel dir. internaz. priv.*, in « Scritti Giuridici in onore di S. Romano », III, Padova, 1940, pag. 225 segg.; BALLADORE PALLIERI, *Dir. int. priv. cit.*, pag. 232 segg.; MORELLI, *Elementi cit.*, pag. 52 seg. Nella dottrina straniera cfr. FAUDEK, *Die Bedeutung des Partikulären im int. Privatrecht*, Berlin, 1931, pag. 88 segg.; RAAPÉ, *Deutsches int. Privatrecht*, Berlin, 1938, I, pag. 255 segg.; RABEL, op. cit., II, pag. 367.

(20) BALLADORE PALLIERI, *Dir. int. priv. cit.*, pag. 237 seg.

(21) Cfr. BATTI, loc. cit., pag. 11 segg.

(22) Così esplicitamente il MORELLI, *Elementi cit.*, pag. 52 segg.

(23) BALLADORE PALLIERI, *Dir. int. priv. cit.*, pag. 235 seg.

(24) BALLADORE PALLIERI, op. ult. cit., pag. 234; MONACO, *Manuale cit.*, pag. 593.

(25) Cfr. su quest'ultimo punto, RABEL, op. cit., II, pag. 367.

le modalità dell'esecuzione delle obbligazioni sono regolate dalla legge del luogo di esecuzione anche se la loro sostanza è regolata da una legge diversa.

Il secondo problema, almeno a prima vista di più dubbia soluzione, è in realtà duplice, in quanto si tratta di stabilire nel sistema italiano di diritto internazionale privato se possa aversi, nella designazione della legge regolatrice una suddivisione delle materie contemplate dall'art. 25 (requisiti, ad eccezione della capacità e della forma, interpretazione ed effetti) e una divisione, sempre allo stesso effetto, delle varie parti del contratto.

Quanto al primo punto non esistono sicuramente esigenze logiche indeclinabili che impongano la coincidenza dell'ordinamento competente a regolare i requisiti del contratto con quello competente a regolarne l'interpretazione e con quello competente a regolarne gli effetti (28). Infatti l'art. 17 e l'art. 26 prelim. sottraggono espressamente alla disciplina dell'art. 25 i requisiti della capacità e della forma e il progetto preliminare del nuovo Codice civile, all'art. 13, sottopone le condizioni di validità ad una legge (*lex loci contractus*) diversa da quella (designata dalle parti) che avrebbe regolato le altre materie (29). Anche fra l'interpretazione del negozio e la determinazione dei suoi effetti vi è una netta distinzione teorica, che può giustificare una diversa disciplina di diritto internazionale privato delle due materie (30).

Resta tuttavia da considerare se nel nostro sistema di diritto internazionale privato la coincidenza fra le leggi regolatrici di queste materie, stabilita dall'art. 25, possa venir a mancare per volontà delle parti, e cioè se lo stesso art. 25 possa venir interpretato nel senso di consentire la prevalenza del criterio della volontà sui criteri della comune «*lex patriae*» o del luogo del contratto anche rispetto ad alcune anziché a tutte le materie contemplate da tale articolo od anche nel senso di

consentire alla volontà delle parti di designare leggi diverse per ciascuna di tali materie.

Anche il secondo punto si presenta in modo analogo, non sussistendo alcuna impossibilità logica o pratica per il regolamento da parte di leggi diverse delle varie parti del contratto (31). Ne è prova quanto avviene in altri ordinamenti statuali (32), come ad esempio in Germania e in Svizzera per i contratti di compravendita, dove si ha generalmente una separazione fra le obbligazioni del compratore e quelle del venditore sottoposte alle rispettive leggi del luogo di esecuzione (33).

Si è dunque riportati per questa questione come per la precedente ad esaminare la possibilità o di una applicazione solo parziale della volontà delle parti o dell'applicazione di una volontà che designi per lo stesso contratto diverse leggi straniere, per cui la duplicità del nostro problema rilevata più sopra viene sostanzialmente a scomparire.

Questo problema non mi risulta esaminato dalla dottrina italiana neppure rispetto all'art. 9 prelim. del vecchio Codice, mentre non è ignoto alla dottrina straniera che lo ha risolto prevalentemente in senso affermativo (34).

Ora quanto al nostro Codice, in mancanza di ogni argomento contrario deducibile dalla lettera dell'art. 25 o dai suoi principi informativi, non mi sembra dubbio che si debba accogliere la soluzione affermativa soprattutto per la questione che qui interessa, e cioè per una designazione parziale della legge regolatrice. Ciò appare evidente ove si aderisca alla dottrina che configura la norma contenuta nell'articolo 25 come dispositiva «*strictu sensu*», in quanto designa anzitutto due criteri di collegamento generali ammettendone quindi la derogabilità ad opera delle parti (35). Infatti e soprattutto configurando la designazione della legge regolatrice come un negozio giuridico, la derogabilità anche parziale risulta

dinamento canadese («*Bills of Exchange Act*» del 1927, s. 107) è discussa. (Cfr. CHESHIRE, op. cit., pag. 360 segg. e PALCONBRIDGE, *Essays on the Conflict of Laws*, Toronto, 1947, pag. 282 seg. e 290 segg.). V. anche il «*Case*» «*The Torni*» (1912) deciso dalla Corte di Appello inglese, nel quale fu ritenuto che un contratto di trasporto fosse regolato nel suo complesso dalla legge della Palestina e la sua «*construction*» (interpretazione) dalla legge inglese. (v. WOLFF, op. cit., pag. 471 seg.). E' però dubbio che in una tale ipotesi si possa ritenere il riferimento alla seconda legge nel senso del diritto internazionale privato piuttosto che come a mezzi di conoscenza per l'interpretazione in base alla «*proper law*».

(31) ARMINJON, op. cit., pag. 159 segg.; BATIFFOL, op. cit., pag. 65 segg.

(32) V. per tutti RABEL, op. cit., II, pag. 388 segg.

(33) V. WOLFF, op. cit., pag. 429 e pag. 460 segg.

(34) V. soprattutto ARMINJON, op. cit., pag. 160; MOSER, *Vertragsabschluss, Vertragsgültigkeit und Parteiwille im int. Obligationenrecht*, St. Gallen, 1948, pag. 216 seg.; RABEL, op. cit., II, pag. 388 segg.; e Autori e giurisprudenza ivi citati.

(35) V. BETTI, loc. cit., pag. 18 segg.; BALABORE PALLIERI, *Dir. int. priv.* cit., pag. 230 segg.; UDINA, *Obbligazioni cit.*, pag. 2. CONTRA: MORELLI, *Elementi cit.*, pag. 144; MONACO, *Manuale cit.*, pag. 589 seg.; e già FENOZZI, op. cit., pag. 710 seg.; GEMMA, *Appunti di dir. int. priv.*, Padova, 1936, pag. 253.

dalla stessa natura assegnata alla disposizione di diritto internazionale privato. Del resto, anche assumendo la volontà delle parti come un fatto giuridico in senso stretto, in quanto regolata nella sua validità dalla legge del contratto, secondo quanto si è detto più sopra, non si viene per questo a svuotarla del suo contenuto, per cui non le si debbano riconoscere gli effetti che le sono propri normalmente.

A tutto questo consegue pure che il rapporto intercedente fra la legge regolatrice del contratto nel suo complesso, risultante direttamente dalla «*lex fori*», e quella designata dalla volontà dei contraenti a regolare una parte soltanto del contratto è un rapporto fra regola ed eccezione (36), che importa nei casi dubbi la prevalenza della prima.

Nè l'applicazione della «*lex loci executionis*» presenta nel caso nostro particolari difficoltà non potendo sorgere il dubbio sul luogo dove il credito dovrà essere utilizzato, luogo indicato nello stesso ordine di apertura di credito.

Ammissa così la configurazione delle due clausole come idonee a designare la legge regolatrice degli obblighi (tutti o in parte rispettivamente) che incombono alla banca nell'esecuzione del mandato all'estero, resta tuttavia da rilevare se il riferimento alle leggi e agli usi stranieri s'ia limitato alle sole norme giuridiche od anche a norme di altra natura, e precisamente a quelle stabilite da regolamenti bancari, applicati in questa materia non in forza di un loro valore normativo, ma in quanto inclusi nei singoli contratti. E' evidente come questa categoria di «*usi*», appunto perchè non ricompresa fra le norme giuridiche dell'ordinamento straniero richiamato, possa trovare applicazione non già in base all'art. 25 prelim., ma direttamente per effetto della loro accettazione da parte dei contraenti. Si pone insomma a loro riguardo un problema non di diritto internazionale privato, ma di diritto interno e cioè di recezione contrattuale.

Ora, poichè non è dubbio che il riferimento agli usi stranieri dell'una e dell'altra clausola sia da intendere in questo senso più ampio conformemente alla pratica bancaria, non sembra sorgano difficoltà ad assegnare alle clausole stesse questa duplice funzione. Infatti il contenuto che si è visto proprio della volontà delle parti, assunta come criterio di collegamento dall'art. 25, quello cioè di stabilire soltanto una determinata regolamentazione concreta dei loro rapporti e non già di designare direttamente l'ordinamento straniero competente, non esclude affatto il suo contemporaneo funzionamento come criterio di collegamento e come recezione contrattuale di regole non giuridiche. Naturalmente in quest'ultima funzione la clausola contrattuale opera esclusivamente nell'ambito della legge sostanziale competente e quindi nei limiti e alle condizioni da essa stabiliti alla normale autonomia dei contraenti.

(36) Cfr. NUSSBAUM, *Principles*, cit., pag. 172 seg.; RABEL, op. cit., II, pag. 388 segg.

Va notato a questo riguardo che fra le «*norme*» così recepite sono incluse anche le Regole di Vienna, in quanto esse non sono sicuramente da considerare in nessuno dei Paesi nei quali sono state accolte dalle rispettive associazioni bancarie (37), come veri e propri usi, cioè come norme di diritto obiettivo e quindi esse non possono avere valore che come norme contrattuali, in quanto trasfuse nei singoli contratti fra le banche e i loro clienti (art. 1341 1° comma c. c. italiano) (38). Vero è che si tende dalla pratica, seguita anche dalla giurisprudenza, a ritenere che il cliente vi si sottoponga per il solo fatto di costituire il rapporto con la banca, presumendosi la conoscenza da parte sua di tali regolamenti (39). In ogni modo è pur sempre ad una recezione contrattuale, sia pure largamente intesa, che occorre far ricorso per attribuire a queste norme bancarie valore vincolante.

E' ancora da rilevare nel caso nostro che mentre il modulo della Banca Nazionale del Lavoro ne stabilisce l'applicabilità alla clausola *p)* senza distinguere fra i crediti utilizzabili in Italia e quelli utilizzabili all'estero, il modulo della Banca Commerciale Italiana proprio al n. 5 delle condizioni generali contrappone, come s'è già avuto occasione di notare, tali regole da osservarsi per i crediti utilizzabili in Italia alle norme ed usi stranieri da osservarsi per i crediti utilizzabili all'estero. Tuttavia non sembra dubbio che le Regole di Vienna siano da applicare per le aperture di credito all'estero anche in questo secondo caso, in quanto rientrano fra gli usi bancari stranieri cui si riferisce la clausola in parola. Si tratta quindi, secondo quanto si è detto, di una recezione contrattuale di queste norme da operarsi nell'ambito dell'ordinamento straniero competente.

Occorre soltanto aggiungere che l'adozione delle Regole di Vienna in ogni singolo Stato concerne i crediti da utilizzare in tale Stato, come risulta dalla stessa intestazione di queste Regole, per cui è indifferente la cittadinanza o la residenza dei contraenti come pure il luogo di stipulazione del contratto e più in generale la legge regolatrice del contratto stesso (40). Naturalmente non si pone a questo riguardo un problema di diritto internazionale privato non trattandosi di norme giuridiche, ma di disposizioni contrattuali di cui si delimita

(37) Come già detto le Regole di Vienna non sono state accolte in Gran Bretagna. Cfr. DEMOGUE, op. cit., pag. 12 segg.

(38) Cfr. COLAGROSSO, *Diritto bancario*, cit. pag. 316 seg.; MARAY G., *Du crédit confirmé*, cit., pag. 47.

(39) V. GRACO, *Corso di diritto bancario*, Padova, 1936, pag. 5 segg.; COLAGROSSO, *Diritto bancario*, cit., pag. 316 seg.; FOLCO, *Rassegna critica di giurisprudenza sul credito confermato di banca*, in «*Banca Borsa etc.*», 1948, I, pag. 95. Per la giurisprudenza v. ad es., App. di Milano 22-1-1927 in «*Monitore del Tribunale*», 1927, 182; Trib. di Milano, 14-11-1932 in «*Riv. del dir. comm.le*», 1932, II, pag. 123.

(40) Cfr. le norme bancarie italiane del 1925 per i crediti documentari utilizzabili per merci da spedirsi via mare (art. 38), riportate in COLAGROSSO, *Le operazioni bancarie*, cit., pag. 271 segg.

la sfera di efficacia. Nel caso nostro è da ritenere pertanto che il richiamo delle Regole in parola valga solo per i crediti da utilizzare in uno Stato ove esse sono adottate.

Un problema di diritto internazionale privato a questo riguardo si avrebbe naturalmente qualora le Regole di Vienna venissero ad assumere, come è auspicabile, il valore di norme giuridiche, poichè allora indipendentemente da ogni manifestazione di volontà delle parti si avrebbe una deroga ai criteri di collegamento stabiliti dalle norme generali di diritto internazionale privato, e così per noi dall'art. 25 prelim., in favore del luogo di esecuzione. E il problema non sarebbe di facile soluzione nell'ordinamento italiano, in quanto consisterebbe nello stabilire l'ammissibilità di una tale deroga ad opera di usi anzichè di norme legislative. La dottrina italiana anche in passato si è insufficientemente occupata della questione nei suoi termini generali (41), mentre l'art. 8 prelim. nuovo c. c. esclude ogni efficacia degli usi nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti.

Sembra però a questo proposito esatto il rilievo del BALLADORE PALLIERI (42) che il diritto internazionale privato applicato dai nostri tribunali è costruito anche con regole non riconducibili alla volontà del legislatore o desumibili dall'analogia o dai principi generali del diritto, come è a dirsi ad esempio della regola che sottopone le modalità dell'esecuzione delle obbligazioni alla « lex loci executionis », e questo proprio perchè la nostra codificazione di diritto internazionale privato è solo apparentemente completa. Ne consegue che si deve ammettere, a mio avviso, la possibilità dell'interprete non già di ricorrere ai più vari principi, e in particolare a quelli elaborati dalla cooperazione della scienza giuridica dei vari Paesi (43), ciò che non è conforme al nostro sistema giuridico, ma di applicare consuetudini « praeter legem », come si può ricavare dagli artt. 1 ed 8 disp. prelim.

III. - Prima di esaminare ora il terzo dei rapporti, nei quali si concreta l'apertura di credito contro documenti, e cioè quello banca-venditore, è necessario tener conto di un ulteriore rapporto che si inserisce quasi sempre a questo punto nel caso di aperture di credito all'estero, e precisamente quello fra la banca del compratore, ordinante il credito, e una banca corrispondente che si trova nel paese del venditore.

(41) V. un accenno in FEDOZZI, *Il diritto processuale civile internazionale*, Bologna, 1905, pag. 389 segg. ed in CAVAGLIERI, *Il diritto internazionale commerciale*, nel « Trattato di Fedozzi e Romano », Padova, 1936, pag. 34 seg., che si pronunciano sostanzialmente per la soluzione negativa. Recisamente negativo il PERASSI, *Lezioni*, cit., II, pag. 54. Il GEMMA, *Appunti* cit., pag. 10 segg., ammette invece come fonte di dir. int. priv. a lato del precetto legislativo la giurisprudenza forense.

(42) *Dir. int. priv.*, cit., pag. 56 seg.

(43) Così il BALLADORE PALLIERI, op. e loc. ult. cit.

Si ha in tal modo un secondo contratto di mandato, tanto che si tratti di un credito revocabile che di un credito irrevocabile, nel quale ultimo caso può aversi la conferma o meno del credito al beneficiario da parte della banca sostituita (44).

Il problema di diritto internazionale privato che si pone rispetto a questo secondo contratto va anche esso naturalmente risolto in base all'art. 25 prelim., ma occorre osservare che raramente si ha una espressa accettazione dell'incarico da parte della banca corrispondente, mentre di regola l'accettazione stessa è costituita dall'inizio dell'esecuzione.

Ora, poichè manca almeno nominalmente ogni indicazione delle parti rispetto alla legge regolatrice di questo contratto e poichè d'altro lato le due banche hanno una diversa cittadinanza e non è quindi applicabile neppure la comune « lex patriae », il necessario ricorso alla « lex loci contractus » richiede una indagine diversa a seconda della forma di accettazione. Si riflettono infatti sul problema di diritto internazionale privato i problemi di diritto interno relativi alla determinazione del luogo del contratto stipulato per corrispondenza riguardanti rispettivamente la conclusione per accettazione espressa e quella per inizio dell'esecuzione senza una preventiva formale accettazione.

Indubbiamente più grave è il problema relativo alla prima ipotesi data la diversità in materia delle varie legislazioni (45). Ora rispetto alla nostra norma di diritto internazionale privato la dottrina e la giurisprudenza si sono espresse quasi unanimemente nel senso che il luogo del contratto, adottato come criterio di collegamento, vada determinato in base alle norme sostanziali italiane (art. 1326 c. c.)

(44) Cfr. SALANDRA, *Aperture di credito utilizzabili da terzi*, in « Riv. del dir. comm.le », 1926, I, pag. 340; MARAIS G., *Des crédits confirmés* cit., pag. 31 e nota a sentenza del Trib. Civ. della Senna del 7 Giugno 1949 in « Recueil Dalloz », 1949, Giurisprudenza, pag. 398 segg. (sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Parigi 22-10-1949, ibidem, pag. 610); DEMOGUE, op. cit., pag. 216 segg.

(45) Per una esposizione delle varie legislazioni v. ACHENBACH, *Der briefliche und telegraphische Vertrag im vergleichenden und int. Privatrecht*, Leipzig, 1934, pag. 12 segg.; DE VISSCHER, *Du moment et du lieu de formation des contrats par correspondance en droit int. privé*, in « Revue de dr. int. et de législat. comparée », 1938, pag. 89 segg.; RABEL, *Das Recht des Warenkaufs*, Berlin und Leipzig, 1936, pag. 69 segg. In termini generali si può dire che i Paesi anglosassoni seguono la teoria della spedizione della accettazione (mailbox-theory); il Codice civile tedesco, la legge uniforme scandinava e la giurisprudenza olandese la teoria della ricezione; i Codici italiano e spagnolo e la giurisprudenza belga quella della cognizione. La giurisprudenza francese; in assenza di una disposizione di legge, è divisa fra i vari criteri (v. da ult. la sentenza del Trib. parit. arond. de Saint-Calais in data 21-11-49 con nota di Lalou, in « Dalloz », 1950, Giurisprudenza, pag. 236 segg.).

Per eliminare gli inconvenienti derivanti dall'attuale stato delle varie legislazioni l'ist. Intern.le di Roma per l'unificazione del diritto privato ha predisposto un progetto preliminare di legge uniforme per la formazione dei contratti internazionali per corrispondenza (V. il testo di tale progetto nel volume dell'Istituto « L'unification du droit », Roma, 1948, pag. 160 segg.).

(46). Nello stesso senso, e cioè in favore delle norme sostanziali della « lex fori », ove manchino norme apposite di diritto internazionale privato (47), sono quasi unanimi la dottrina e la giurisprudenza degli altri Stati (48).

Non sembra esatto tuttavia l'argomento addotto comunemente, e cioè che il problema riguardi il processo d'interpretazione della norma di diritto internazionale privato, per cui si dovrebbe logicamente ricorrere ai concetti e quindi alle norme materiali della legge interna. Infatti è necessario distinguere tra l'espressione impiegata dalla norma di diritto internazionale privato per indicare la circostanza di fatto assunta come momento di collegamento e tale circostanza. Solo rispetto alla prima si pone un problema di interpretazione della norma di diritto internazionale privato, mentre l'accertamento nel caso concreto della esistenza della circostanza di fatto costituisce un problema del tutto diverso da risolvere in base ad altri criteri ed eventualmente in base a norme di un altro ordinamento giuridico (49).

Ora nel caso nostro il problema da risolvere in base alle norme della « lex fori » è quello del signi-

(46) V. ANZILETTI, *Corso* cit., pag. 141 segg.; GEMMA, *Appunti*, cit., pag. 257 segg.; PERASSI, *Lezioni*, cit., II, pag. 95 segg.; CAVAGLIERI, op. cit., pag. 313 segg.; MORELLI, *Elementi*, cit., pag. 48; BALLADORE PALLIERI, *Dir. int. priv.*, cit., pag. 83 seg.

Per la giurisprudenza v. Cass. Napoli 18-9-1914, con nota adesiva dell'OTTOLENGHI in « Riv. del dir. comm.le », 1915, II, pag. 341 segg.; Cass. 17-4-1929 in « Annuario di dir. comp. », VI, p. I, (fasc. 2, 3), pag. 474 segg. con nota adesiva del BOSCO; App. di Trieste, 5-3-1932, in « Foro delle Venezie », 1932, col. 598 segg.; App. Trieste 2-3-1939 in « Dir. Intern.le », 1939, pag. 329 segg.; Cass. 2-7-1941, in « Giur. It. », 1941, I, I, col. 793 segg. Analogamente per determinare il luogo del contratto ai fini della competenza giurisdizionale, Cass. 3-8-1935 in « Riv. di dir. int. », 1935, pag. 372 segg.

(47) Norme apposite per risolvere la questione nel diritto internazionale privato si ritrovano ad esempio nella legge polacca del 2 Agosto 1926, art. 9, che adotta la teoria della cognizione (v. sentenza Corte Suprema 15-1-1929, in « Giur. comp. di dir. internaz. priv. », VI, pag. 114 segg. con nota di KURATOWSKI - pag. 118 seg. - per un conflitto interregionale, ma analogo a quello di diritto internazionale privato); nel Trattato di Montevideo sul diritto civile internazionale del 1889, art. 37 (art. 42 del Testo riformato nel 1940), che sottopone il perfezionamento del contratto fra assenti alla legge del luogo di spedizione dell'offerta; nella legge del Brasile 1942, art. 9, che adotta la legge della residenza del proponente. Cfr. pure le risoluzioni del 1908 (art. 4) dell'Istituto di Dir. Intern.le in favore della legge del domicilio o dello stabilimento commerciale del proponente.

(48) V. al riguardo BACCARA, *Contrats par correspondance et par téléphone*, in « Répertoire de droit international », v., pag. 219 segg.; ACHENBACH, op. cit., pag. 24 segg.; DE VISSCHER, op. cit., pag. 88 segg.; RABEL, op. cit. II, pag. 452 segg. In favore della « lex fori » v. soprattutto DICKY, op. cit., pag. 598 seg.; CHISHINE, *International Contracts*, Glasgow, 1943, pag. 54 segg.; ARMINJON, op. cit., pag. 226 segg.; FALCONBRIDGE, *Characterization in the Conflict of Laws*, in « Law Quarterly Review », 1937, pag. 550 segg.; BATHFOL, op. cit., pag. 348.

Per la giurisprudenza, oltre quella citata da questi Autori, v. la sentenza dell'Oberster Gerichtshof 9-7-1937 in « Giur. comp. di dir. int. priv. » VI, n. 94; e la sentenza della Corte settemvirale di Zagabria del 30-8-1935, ibidem, IX, n. 6 con nota adesiva di DE NOVA.

(49) Cfr., con particolare riguardo al criterio della cittadinanza, AGO, *Teoria del dir. int.le priv.*, Padova 1934, pag. 195 segg.

ficato dell'espressione « luogo nel quale il contratto è stato concluso », che, in conformità del resto a quanto avviene in altri ordinamenti statuali, è da intendere come luogo nel quale è stato compiuto l'ultimo atto necessario per il perfezionamento del contratto. L'accertamento invece del luogo del contratto nei singoli casi concreti non può logicamente basarsi che sulla legge regolatrice del contratto. Si comprende pertanto come qualche autore ritenga illogico il sistema comunemente seguito e lo giustifichi solo da un punto di vista pratico (50) e come altri si pronuncino per la legge regolatrice della convenzione (51).

Tuttavia la soluzione favorevole alla « lex fori » deve essere mantenuta per la necessità che la norma di diritto internazionale privato non venga a mutare il suo contenuto a seconda dei rapporti concreti che è chiamata a regolare. Infatti uno dei principi informativi del nostro sistema è quello che la competenza delle varie legislazioni straniere venga riconosciuta secondo un criterio uniforme, sia perchè resta sempre la stessa la ragione che giustifica il richiamo di questa o di quella legge straniera, sia per l'esigenza di evitare il contemporaneo richiamo di più leggi o inversamente l'impossibilità di individuarne una. Sembra questa la vera ragione che induce a ricorrere alle norme sostanziali della « lex fori » non solo per interpretare i termini adoperati dalla norma di diritto internazionale privato per indicare il criterio di collegamento, ma anche per accertare la presenza di quest'ultimo nei singoli casi concreti. Questa ancora sembra la vera ragione che induce nei casi di pluralità di cittadinanze straniere in un solo soggetto a dare la prevalenza alla cittadinanza informata a principi più prossimi a quelli adottati dalla legislazione italiana (52).

Anche rispetto alla seconda ipotesi, quando cioè il contratto si perfeziona con l'inizio dell'esecuzione senza bisogno di una preventiva accettazione, il problema viene generalmente risolto in base alla « lex fori », e così nell'ordinamento italiano in base all'art. 1327 c. c., per cui il contratto risulta concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione (53). Qui gli inconvenienti pratici

(50) Così il BALLADORE PALLIERI, *Dir. int. priv.*, cit., pag. 83 seg.

(51) V. NIDOVET, *Tratté de droit int. privé français*, v. pag. 95 segg.

(52) Cfr. ANZILETTI, *Corso* cit., pag. 133 segg.; PERASSI, *Lezioni* cit., II, pag. 89 segg.; UDINA, *Elementi di dir. int. priv. ital.*, Roma, 1933 pag. 121 segg.; MORELLI, *Elementi* cit., pag. 43 segg.

Nel diritto anglosassone, ove si usa generalmente come momento di collegamento il domicilio invece della cittadinanza, si tende a determinarlo in base ai criteri della « lex fori » (v. per tutti RABEL, op. cit., I, pag. 143 segg.). Cfr. anche l'art. 13 del Progetto di dir. int. priv. elaborato dalla Commissione per la Riforma del Codice civile francese, in « Revue critique de droit int. privé », 1950, n. I pag. 113.

(53) V. per tutti OTTOLENGHI nota cit., e CAVAGLIERI, op. cit., pag. 313 segg. Nella giurisprudenza v. Cass. Napoli 18-9-1914, cit. più sopra; App. Milano 2-2-1928, in « Dir. comm.le », 1928, 79.

sembrano minori, data una certa uniformità delle legislazioni interne (54).

E' d'altra parte evidente che in questa ipotesi la legge regolatrice del contratto risulta così quella dell'accettante e non più quella del proponente. Si pone allora nel caso nostro un ulteriore problema di diritto internazionale privato, quello cioè della legge regolatrice dei rapporti fra il primo mandante (compratore) e il submandatario (banca corrispondente), come ad esempio per quelli contemplati dall'art. 1717 ult. cpv. c. c. italiano e più precisamente si pone il problema della scelta fra la legge italiana regolatrice del primo contratto di mandato e quella straniera regolatrice del secondo. Il problema tuttavia sembra doversi risolvere senz'altro in favore della seconda legge, poiché questi eventuali rapporti derivano dal contratto di submandato o, quanto meno, sono con esso più direttamente collegati.

Nessun problema particolare si ha infine rispetto alla forma di questo contratto, poiché per l'art. 26 prelim., essa risulterà normalmente regolata soltanto dalla « lex loci contractus », determinata nel modo suddetto, sia perché espressamente indicata da tale articolo, sia perché regolatrice della sostanza dell'atto, mentre non potrà funzionare il terzo criterio di collegamento previsto dall'art. 26 (la comune lex patriae) (55).

Naturalmente nel caso che sussista una comune nazionalità delle parti o la legge regolatrice della sostanza del contratto sia per volontà delle parti stesse una terza legge o si verifichino ambedue queste ipotesi la validità della forma potrà risultare da una qualsiasi delle leggi in questione.

IV. - Quanto ai rapporti fra la banca e il venditore beneficiario occorre anzitutto distinguere fra i crediti liberi o revocabili e i crediti irrevocabili. Infatti rispetto ai primi non si pone alcun problema specifico di diritto internazionale privato: nel caso di apertura di credito semplice per il pagamento di tratte a vista non sorge alcun rapporto obbligatorio tra banca e venditore, ma solo il rapporto reale di pagamento, che rientra nell'esecuzione del contratto di compravendita tra compratore e venditore. D'altra parte nel caso di apertura di credito semplice contro accettazioni tratte il rapporto obbligatorio tra banca e venditore si costituisce con l'accettazione cambiaria ed è regolato esclusivamente secondo la sua natura cambiaria (56). Ogni eventuale problema di diritto internazionale privato dovrà essere risolto in base alle norme di conflitto riguardanti questa materia, che non si estenderanno naturalmente ai contratti ricompresi nell'apertura di credito documentario, ma risolveranno soltanto

(54) V. ad esempio ACHENBACH, op. cit., pag. 12 segg. V. tuttavia, proprio in tema di diritto internazionale privato, la sentenza dell'Oberster Gerichtshof 12-2-1935 in « Giur. compar. di dir. int. priv. », VI, n. 5, che considera il contratto come accettato nel domicilio del proponente.

l'eventuale questione dell'ammissibilità di una accettazione condizionata alla regolarità dei documenti o ad altro (57).

Rispetto al credito irrevocabile il problema di diritto internazionale privato relativo al negozio di conferma presuppone la soluzione del problema della natura di tale negozio.

Ora sembra anzitutto da escludere la sua configurazione come contratto bilaterale (58), per la ragione che solamente la banca si obbliga ad una prestazione (l'accettazione e il pagamento della tratta), mentre il venditore acquista il diritto corrispondente senza assumere verso di essa l'obbligo di consegnare i documenti, obbligo già sussistente nei confronti del compratore in forza del contratto di compravendita (59).

La dottrina resta tuttavia incerta fra la figura del contratto unilaterale e quella del negozio unilaterale (60) né l'incertezza può venire eliminata sulla base della normale assenza nel caso nostro di una accettazione del beneficiario, poiché l'art. 1333 cpv. c. c., attribuisce valore di accettazione alla mancanza di rifiuto nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. D'altra parte non è neppure da escludere la natura unilaterale del negozio per

(55) Il principio « locus regit actum » è accolto dal maggior numero degli ordinamenti statuali o come unico criterio di collegamento in materia di forma o come criterio concorrente con altri (in particolare con quello che determina la legge regolatrice della sostanza), analogamente a quanto avviene nell'ordinamento italiano. V. per tutti WOLFF, op. cit., pag. 453 segg.; RABEL, op. cit., II, pag. 485 segg.; e, soprattutto, BATTISTOL, op. cit., pag. 362 segg.

(56) Cfr. ASQUINI, loc. cit., pag. 250 seg.; DONADIO, *Gli accreditamenti bancari*, Milano, 1938, pag. 123 seg.; COLAGROSSO, *Diritto bancario* cit., pag. 311 seg. Altrettanto è a dirsi per gli ordinamenti stranieri: V. HAMEL, loc. cit., pag. 254 seg.; DEMOGUE, op. cit., pag. 167 segg.; MARAIS, op. cit., pag. 41 segg.; BELLOT, *Traité théorique et pratique de la vente caf. Le crédit documentaire*, Paris, 1949, pag. 192 seg. V. pure l'art. 4 delle Regole di Vienna.

(57) Cfr. DICKEY, op. cit., pag. 683.

(58) Cfr. SALANDRA, op. cit., in « Riv. del dir. comm.le », 1926, I, pag. 337; ibidem 1929, II, pag. 235 segg.; ibidem 1931, I, pag. 650 segg.; BRUNETTI, *Operazioni bancarie su tratte documentate*, in « Riv. del dir. comm.le », 1933, I, pag. 211 segg. Questo Autore vedeva quindi il momento di perfezionamento del contratto nell'arrivo della lettera di conferma al venditore, in base all'art. 36<sup>o</sup> cpv. Cod. di Comm. abrogato.

(59) V. ASQUINI, op. cit., pag. 246.

(60) Per la figura del contratto unilaterale si pronunciano l'ASQUINI, loc. cit., pag. 246 seg.; il GRECO, op. cit., pag. 472 seg. ed il COLAGROSSO, *Diritto bancario* cit., pag. 341 segg. (Cfr. però per quest'ultimo ibidem pag. 323 e già *Le operazioni* cit., pag. 212 e 245 segg.). Per la figura del negozio unilaterale v. invece DONADIO, *Gli accreditamenti* cit., pag. 129 segg., e in « Riv. del dir. comm.le », 1943, II, pag. 54; FLORENTINO, *Le operazioni bancarie*, Napoli, 1948, pag. 274 seg.

Per la giurisprudenza v. Tribunale Roma 28-7-1941 in « Banca Borsa etc. », 1941, II, pag. 156 seg. in favore della natura unilaterale del negozio e App. Roma 30-4-1942, in « Riv. del dir. comm.le », 1943, II, pag. 45 segg. in senso opposto.

La dottrina straniera sembra in prevalenza favorevole alla figura del contratto. V. HAMEL, loc. cit., pag. 258 segg.; DEMOGUE, op. cit., pag. 147 segg.; DAVIS, loc. cit., pag. 225 segg.; MARAIS, op. cit., pag. 20 segg.; BELLOT, op. cit., pag. 206 segg.

il carattere eccezionale di fonte di obbligazione assegnato alla promessa unilaterale dall'art. 1987 c.c. (61), poiché il caso ammesso dalla legge, richiesto da questo articolo, sarebbe dato nella nostra ipotesi dall'art. 1530 cpv. (62).

Data l'ammissibilità di ambedue le configurazioni sembrerebbe preferibile la seconda, perché più conforme alla struttura della lettera di conferma quale si è venuta formando nella pratica, più idonea al raggiungimento degli scopi cui è rivolta (63), e per la considerazione infine che la figura del contratto unilaterale era stata imposta prima del nuovo codice soprattutto dalla impossibilità di ravvisare nell'ultimo capoverso dell'art. 36 c. co., il riconoscimento dell'ammissibilità di dichiarazioni unilaterali di volontà (64).

Il problema della legge regolatrice del negozio di conferma va risolto pertanto in base al cpv. dell'art. 25 prelim., in quanto concernente in genere le obbligazioni non contrattuali, data l'assenza di una norma apposita per i negozi unilaterali nel nostro sistema di diritto internazionale privato (65).

Vero è che tale disposizione è stata stabilita dal legislatore con riferimento soprattutto alle obbligazioni derivanti da illecito o da quasi contratto, come risulta soprattutto dalla adozione quale criterio di collegamento del « luogo ove è avvenuto il fatto ». Questo non sembra tuttavia motivo sufficiente per escludere l'applicabilità di questo articolo ai negozi unilaterali (66) e tanto meno per giustificare l'estensione ad essi del primo comma di questo articolo (67).

(61) Nella legislazione anteriore al Codice vigente si escludeva che la dichiarazione unilaterale potesse essere considerata, almeno di regola, come fonte di obbligazione. V. per tutti SCIALOJA A., *La dichiarazione unilaterale di volontà come fonte di obbligazione*, in *Saggi di vario diritto*, Roma, 1927, pag. 59 segg. Il BIGIAMI, però (*La delegazione* cit., pag. 225 segg.), pur negando l'ammissibilità nella materia civilistica di promesse unilaterali nelle ipotesi non previste dal legislatore, propendeva per una diversa soluzione nella materia commerciale per l'efficacia normativa lasciata in questo campo alla consuetudine.

(62) Cfr. DONADIO, in « Riv. del dir. comm.le », loc. cit. Non mi sembra peraltro che il negozio di conferma possa rientrare, come vorrebbe questo Autore, nel quadro della promessa di pagamento (art. 1988), poiché questa presuppone un rapporto fondamentale tra le parti che qui non sussiste e la sua astrattezza è puramente processuale a differenza di quella del negozio di conferma rispetto al rapporto venditore-compratore.

Sulla promessa di pagamento v. D'AMERIO, in *Commentario al Cod. Civ., Libro delle Obbligazioni*, III, Firenze, 1949, pag. 6 segg.; FUNAOLI C. A., *Promesse unilaterali*, estratto da « Studi Senesi », 1943, pag. 35 segg.

(63) Per l'opportunità di configurare come negozio unilaterale l'accettazione del delegato nei confronti del delegatario v. BIGIAMI, op. e loc. cit.

(64) V. per tutti SCIALOJA A., op. cit., pag. 76 segg.; BIGIAMI, op. cit., pag. 261.

(65) Cfr. BALLADORE PALLIERI, *Dir. int. priv. cit.*, pag. 252 segg.; MORELLI, *Elementi* cit., pag. 148 segg.; MONACO, *Manuale* cit., pag. 608 segg.

(66) Cfr. SCRINI, op. cit., pag. 72.

(67) Così il CAVAGLIERI (Alb.), *La cambiale nel dir. int. priv.*, in « Banca Borsa etc. », 1942, I, pag. 120 segg.

Data infatti l'amplicissima espressione della norma in esame (« obbligazioni non contrattuali ») non si vede come si possa asserire la mancanza di regolamentazione della nostra categoria di atti giuridici per giustificare, come pur sarebbe necessario, il ricorso per analogia ad altre disposizioni. Né varrebbe invocare in favore dell'applicabilità del primo comma dell'art. 25 l'art. 1324 c. c., che estende agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale le norme che regolano i contratti, perché esso si riferisce evidentemente alla disciplina sostanziale di questi atti. Inoltre eccettuato il criterio di collegamento che è comune al secondo comma (luogo di compimento del negozio giuridico), non si potrebbe far uso dei criteri indicati da quella disposizione (la cittadinanza comune dei contraenti e la volontà delle parti) per la semplice ragione che nei negozi unilaterali non si hanno per definizione contraenti o parti (68).

Stabilita così l'applicabilità al caso nostro del secondo comma dell'art. 25 occorre determinare « il luogo ove è avvenuto il fatto » dal quale derivano le obbligazioni, e cioè il luogo di compimento del negozio giuridico. A questo scopo non è dubbio, per quanto si è detto più sopra a proposito dei contratti, che tale luogo vada determinato in base ai criteri desumibili dalla legge sostanziale italiana. Si deve pertanto fare ricorso all'art. 1334 c. c., sia che la sua sfera di efficacia si estenda a tutti i negozi unilaterali, sia che essa si limiti a quelli recettizi, in quanto il negozio di conferma rientra in quest'ultima categoria. Questa determinazione presenta però qualche difficoltà, poiché l'articolo in parola, limitandosi a stabilire che gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, non risolve direttamente la questione se il momento, e quindi il luogo, dell'inizio della efficacia coincida o meno con quello della formazione dell'atto. Si tratta soprattutto di stabilire nel caso nostro se la notificazione o, più precisamente, la ricezione sia necessaria solo per l'efficacia dell'atto o anche per la sua stessa esistenza con la conseguenza che il negozio sia da considerare formato nel primo caso presso il suo autore (e per noi la banca) e nel secondo caso presso il suo destinatario (il beneficiario).

La dottrina italiana di diritto internazionale privato non si è affatto preoccupata del problema limitandosi a rinviare il diritto sostanziale (69), mentre anche in questo campo, per quanto mi risulta,

(68) V. invece il tentativo del CAVAGLIERI (Alb.), loc. cit., pag. 122 seg.

(69) Nella dottrina straniera invece si ritiene che un atto unilaterale, anche se giuridicamente rilevante dopo la sua ricezione, sia da considerare compiuto agli effetti della norma di diritto internazionale privato (almeno rispetto alla forma) nel luogo della spedizione. V. RABEL, op. cit., II, pag. 505 e Autori ivi citati.

non sono state svolte indagini approfondite rispetto all'art. 1334 c. c. (70).

Non mi sembra peraltro che la questione possa essere risolta puramente in base a considerazioni di carattere logico, e così desumendo dalla « direzione » della dichiarazione verso il destinatario che anche la recezione o conoscenza venga a far parte del processo dichiarativo (71) tanto più che sembra preferibile dedurne invece la semplice necessità di una forma particolare di emissione (72).

D'altra parte non si può ricavare un argomento decisivo neppure dalla lettera dell'articolo in esame, in quanto questo stabilendo il momento e la condizione dell'efficacia degli atti unilaterali supponrebbe già esistenti gli estremi concettuali della dichiarazione (73).

Un argomento invece mi pare si possa ricavare dall'art. 1328 c.c. concernente la revoca della proposta e dell'accettazione, ambedue dichiarazioni di volontà recettizie (anche se non negoziali), che presuppone evidentemente la formazione di queste dichiarazioni prima della loro conoscenza da parte del destinatario, in quanto, salvo il caso di proposta già conosciuta, non si potrebbe altrimenti parlare di revoca (74).

Non mi pare dubbio poi che l'art. 1334, anche se deve essere riferito ai soli negozi recettizi, disponga soltanto per la loro efficacia e nello stesso modo che per gli altri negozi unilaterali, e cioè subordinando tale efficacia alla conoscenza del destinatario. Esso non introduce quindi rispetto alla categoria di negozi che ci interessa una disciplina speciale neppure per la loro efficacia e in assenza di altra parte di disposizioni particolari per la loro formazione ne consegue che tutti gli atti unilaterali sono da considerare come regolati dagli stessi principi, per cui, a parte le differenze nel modo di emissione della volontà, tutti sono da ritenere for-

mati al momento della dichiarazione e quindi presso il loro autore (75).

E' dunque da ritenere che la legge regolatrice del negozio di conferma, a norma dell'art. 25 cpv. prelim., sia quella del luogo in cui viene spedita la lettera, cioè quella in cui si trova la sede della banca che apre il credito. In favore di questa soluzione mi sembra sussistano anche diverse ragioni di opportunità, in quanto la banca che sola dà vita a questo negozio tende naturalmente a conformarsi alle leggi del proprio Stato (76).

Giova rilevare che il problema di diritto internazionale privato in esame troverebbe con ogni probabilità la stessa soluzione anche accogliendo la configurazione del negozio di conferma come contratto unilaterale. In tale caso dovrebbe applicarsi l'articolo 25 primo comma disp. prelim., poichè, malgrado qualche incertezza derivata in un primo tempo dalla relazione della Commissione Reale che estendeva l'art. 24 prelim. riguardante le donazioni a tutti gli altri contratti unilaterali (77), la dottrina italiana è oggi concorde nel sottoporre tutti i contratti, unilaterali e bilaterali, alla disposizione indicata che contempla tutte le obbligazioni contrattuali ad eccezione di quelle derivanti da donazione (78).

Ora dei tre criteri di collegamento previsti da questa norma non risulteranno generalmente applicabili al caso nostro quello della comune nazionalità e neppure quello della volontà delle parti, poichè manca nella pratica generalmente la designazione da parte della banca della legge regolatrice, cui aderirebbe il venditore con la sua accettazione tacita del contratto. Rimane quindi anche in questa ipotesi come normale criterio di collegamento soltanto il luogo di compimento del negozio giuridico.

Vero è che si pone a questo riguardo un problema analogo a quello già esaminato per i negozi unilaterali, in quanto l'art. 1333 c. c. risolve bensì il problema del momento di conclusione del contratto, ma non risolve, almeno direttamente, anche il problema del luogo di conclusione.

(75) Naturalmente la lettera di conferma, a norma dell'articolo 1334 C. C., non produce i suoi effetti che con la conoscenza da parte del beneficiario, per cui resta infondata l'opinione diffusa nella pratica bancaria che il rapporto obbligatorio sorga al momento della spedizione (Cfr. art. 7 delle Regole di Vienna). V. al riguardo ASQUINI, loc. cit., pag. 246 segg., che peraltro configurava il negozio di conferma come contratto unilaterale (art. 36 ult. comma c. co.).

(76) In favore della legge della banca, soprattutto in base all'importanza delle sue funzioni in questa operazione, propende l'ESCARRA J., *Principes de droit commercial*, Paris, 1937, pagina 534 segg.

(77) V. al riguardo SCERNI, op. cit., pag. 71 segg. Questo Autore però si pronuncia nel senso indicato nel testo. V. invece AGO, *Le norme di dir. int. priv. nel progetto di cod. civ.*, in « Riv. di dir. int. », 1931, pag. 338 segg.

(78) V. SCERNI, op. e loc. cit.; BALLADORE PALLIERI, *Commentario cit.*, pag. 65 segg. e *Dir. int. priv.*, pag. 251; MORSELLI, *Elementi cit.*, pag. 143; MONACO, *Manuale cit.*, pag. 578.

La dottrina prevalente riteneva rispetto all'articolo 36 ult. cpv. del Cod. di comm. abrogato, secondo il quale nei contratti unilaterali le promesse erano obbligatorie appena giunte a notizia del destinatario, che il negozio si perfezionasse nel momento e nel luogo in cui la promessa giungeva a conoscenza del destinatario (79).

Tale tesi non è però più ostensibile rispetto all'art. 1333 c. c. (80), non soltanto rispetto al momento di conclusione del contratto, perchè dalla conoscenza del destinatario deriva soltanto l'irrevocabilità della proposta (primo comma), mentre la scadenza del termine stabilito per l'eventuale rifiuto costituisce il momento della conclusione del contratto (secondo comma), ma anche rispetto al luogo di conclusione, che in tale modo viene ad essere fissato presso il proponente anzichè presso l'accettante. Infatti non è dubbio che il rifiuto, come la proposta e l'accettazione, abbia natura recettizia e il termine indicato nell'art. 1333 cpv. riguarda il momento in cui esso giunge a conoscenza del proponente. Così, in conformità al principio generale stabilito dall'art. 1326, il contratto unilaterale è concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione tacita della controparte, accettazione costituita appunto dal mancato arrivo di un tale rifiuto (81).

Nè varrebbe addurre in contrario la disposizione dell'art. 1327, che stabilisce come tempo e luogo di conclusione del contratto quelli dell'inizio dell'esecuzione nei casi in cui non sia necessaria una preventiva risposta, per il carattere eccezionale di questa norma, giustificato dalla evidente necessità di non posporre la conclusione del contratto alla sua esecuzione.

La legge regolatrice della sostanza del negozio di conferma risulta pertanto in ogni caso quella del luogo di spedizione della lettera. Quanto alla legge regolatrice della forma di questo atto occorre invece distinguere fra le due configurazioni indicate. Infatti risulta bensì applicabile in ogni caso l'art. 26 prelim. concernente in genere tutti i negozi unilaterali e bilaterali, ma il funzionamento dei vari criteri di collegamento presenta aspetti diversi.

Nella prima ipotesi (negozio unilaterale) la seconda legge richiamata (quella regolatrice della sostanza dell'atto) viene necessariamente ricompresa

(79) V. per tutti SCIALOJA A., *La dichiarazione unilaterale cit.*, pag. 80; BOLAFFIO, *Dei mediatori - Delle obbligazioni commerciali in generale* - Torino, 1937, pag. 164 segg., con applicazione anche al negozio di conferma; e, rispetto a quest'ultimo in particolare, ASQUINI, loc. cit., pag. 246 segg. Tale interpretazione non era però condivisa da tutta la dottrina: per un riassunto delle varie opinioni v. PACCHIONI, *Dir. civ. ital.*, parte II, volume II, Padova, 1937, pag. 119 segg.

(80) V. invece MESSINHO, *Manuale di dir. civ. e comm.*, II, Milano, 1946, pag. 847; STOLFI, op. cit., pag. 27.

(81) Cfr. FRAGALI, *Codice civile, Obbligazioni*, I, Commentario dir. da D'AMELIO, Firenze, 1948, pag. 348 segg.; CARLOTTA-FERRARA, op. cit., pag. 131 segg.

nella prima (legge del luogo di formazione dell'atto), per cui resta soltanto la possibilità di questa e della terza legge (legge nazionale del disponente). Vero è che rispetto alle dichiarazioni cambiarie, che rientrano sicuramente nel quadro dei negozi unilaterali, si vorrebbe in base all'argomento letterale costituito dalla parola « disponente » escludere l'applicabilità del criterio della cittadinanza (82) oppure, sempre limitando il riferimento del termine « disponente » agli atti di ultima volontà, riferire a tutti gli atti fra vivi il criterio della comune cittadinanza dei contraenti (83). L'inesatta terminologia del Codice è certamente dovuta al fatto che nella formulazione della norma si è avuto presente soltanto il testamento come tipo di atto unilaterale ed il contratto come tipo di atto compiuto da più soggetti. E' tuttavia più corretto ritenere che il criterio di collegamento della cittadinanza sia destinato come gli altri a funzionare rispetto a tutti gli atti contemplati dalla norma in parola, poichè non sussiste certamente la prova di una diversa volontà del legislatore e tanto meno sussiste la ragione di una diversità di regolamento, soprattutto di fronte allo spirito della disposizione particolarmente favorevole alla validità della forma degli atti (84). In ogni modo è del tutto ingiustificata la seconda dottrina ricordata più sopra che vorrebbe applicare ai negozi unilaterali la legge comune dei contraenti. Ove non si ammetta la possibilità di estendere il termine « disponente » ad indicare l'autore di ogni atto unilaterale, è ancor meno da ammettersi che si possa operare una tale estensione nei confronti dell'altro termine « contraenti ». Inoltre, proprio rispetto alla cambiale, sussistono anche difficoltà pratiche insormontabili (85).

Nella seconda ipotesi (contratto unilaterale) sussiste anzitutto la possibilità del funzionamento di tutti e tre i criteri di collegamento, in quanto la legge regolatrice della sostanza dell'atto potrà essere, anche se ciò non avverrà frequentemente nella

(82) ARANGIO-RUIZ G., *La cambiale cit.*, pag. 145 segg. V. nello stesso senso rispetto all'art. 9 prelim. C. C. e all'art. 58 Cod. di Comm. abrogati, BONELLI, *I requisiti della cambiale nel dir. int.*, in « Riv. del dir. comm. », 1910, I, pag. 246 segg.; D'AMELIO, *L'applicazione uniforme dei principi di diritto commerciale internazionale*, ibidem, 1913, I, pag. 286 segg. In base all'art. 58 Cod. di Comm. abrogato non era però ammessa come legge nazionale che quella comune alle parti.

(83) CAVAGLIERI ALB., loc. cit., pag. 116. La legge nazionale dei contraenti era ritenuta applicabile anche nei riguardi della cambiale in base agli artt. 9 prelim. C. C. e 58 Cod. di Comm. da numerosi Autori, V. per tutti DIENNA, *Trattato di dir. comm. int.*, III, Firenze, 1905, pag. 35.

(84) Cfr. MORSELLI, *Elementi cit.*, pag. 162; BALLADORE PALLIERI, *Dir. int. priv.*, pag. 256; MONACO, *Manuale cit.*, pag. 612.

(85) Cfr. già BONELLI, loc. cit., ed ora il BALLADORE PALLIERI, op. e loc. cit. Ha un contenuto diverso da quello già assegnato da alcuni Autori anche in materia di cambiale all'articolo 58 Cod. di comm., l'art. 3, terzo comma della Convenzione di Ginevra del 1930. V. per tutti BIGLIANI, *Dal Codice di Commercio alla legge cambiale uniforme*, in « Riv. del dir. Commerciale », 1937, I, pag. 117 segg.).

pratica, quella voluta dalle parti a norma dell'articolo 25 primo comma. Anche in questo caso il criterio del luogo di formazione del contratto dovrà essere determinato nel modo già indicato, mentre qualche dubbio può prospettarsi rispetto al criterio della cittadinanza.

Infatti, ove si ritenga che per la donazione valga come criterio di collegamento non la cittadinanza dei contraenti, ma quella del disponente (86), si potrebbe pensare ad un'e tensione di tale interpretazione anche agli altri contratti unilaterali. Un tale dubbio però non sarebbe comunque fondato, sia per la disciplina particolare (e quindi non estensibile ad altri rapporti) stabilita anche per la sostanza delle donazioni (art. 24 prelim.), sia perchè nel richiamo della legge nazionale del donante, in quanto legge regolatrice della sostanza, rimane senz'altro assorbito il criterio della cittadinanza comune, che si ritenesse posto direttamente dall'art. 26 anche in questa materia (87). Del resto la dottrina italiana è indubbiamente nel senso che per la forma dei contratti unilaterali vada applicato come criterio di collegamento quello della cittadinanza comune alle parti, in quanto non si distingue fra contratti unilaterali e bilaterali (88).

Difficilmente quindi questo criterio sarà applicabile rispetto alla forma del negozio di conferma,

(86) Così mi sembra, il MONACO, *Manuale cit.*, pag. 577.

(87) Cfr. MORELLI, *Elementi cit.*, pag. 134.

(88) V. per tutti MORELLI, *op. cit.*, pag. 162.

data la normale differenza di cittadinanza della banca e del beneficiario.

I problemi di diritto internazionale privato ora esaminati si riferiscono naturalmente all'apertura di credito confermato che avvenga in forma diretta, e cioè da parte della banca dell'ordinante direttamente al beneficiario o presso le proprie casse o presso quelle di altra banca, che non si obblighi verso il beneficiario limitandosi ad inviargli una semplice lettera di avviso.

Nessun problema invece di questa natura si pone, almeno normalmente, nel caso in cui l'apertura di credito avvenga in forma indiretta, in quanto la banca dell'ordinante si limiti a far aprire il credito ad un'altra banca, che si obbliga direttamente per mezzo di una lettera di conferma verso il beneficiario. In questa ipotesi infatti ogni problema di diritto internazionale privato riguarda i rapporti fra le due banche, già esaminati, mentre il rapporto fra la banca sostituita e il beneficiario si costituisce e si svolge, almeno generalmente, nel territorio dello stesso Stato, cui appartengono con ogni probabilità i due soggetti, con la conseguenza che la legge regolatrice non può essere che quella di quest'ultimo Stato.

Naturalmente nel caso in cui il credito sia confermato da ambedue le banche, e cioè si abbiano due impegni bancari in favore del venditore, ciascuno dei due rapporti sarà sottoposto ad una propria disciplina di diritto internazionale privato, conformemente ai principi indicati.

GIAN CARLO VENTURINI

## Note bibliografiche

### Problemi della pianificazione e dell'economia di guerra.

SKYMOUR E. HARRIS, *Economic Planning*, Alfred A. Knopf, New York, 1949, pp. 577.

W. K. HANCOCK and M. M. GOWING, *British War Economy*, His Majesty's Stationery Office, Londra, 1949, pp. 583.

CESARE DAMI, *Esperienze di Economia Pianificata*, Einaudi Editore, Torino, 1950, pp. 165.

1. - Che gli esperimenti e i risultati del *planning* vengano seguiti con crescente interesse negli Stati Uniti non costituisce affatto una novità; basterebbe ricordare almeno i più noti nomi di economisti americani, o viventi nell'ambiente degli U. S. A., e far cenno a qualcuna delle loro opere più rilevanti.

L'interesse cui vogliamo qui riferirci è di altra natura in quanto nutrito da altri ceti o gruppi della popolazione; non già un interesse teorico o un interesse pratico, sorretto comunque dal severo spirito della ricerca, ma un indiscriminato desiderio di sapere, un senso misto di meraviglia e di preoccupazione, di scetticismo e di sgomento che pervade i funzionari delle amministrazioni pubbliche, i più alti impiegati, gli uomini d'affari, gli appassionati e i curiosi della cosa pubblica. Il libro dello Harris — opera facile e divulgativa — si rende eco di questo stato d'animo e fa il possibile per venirgli incontro; e in questo compito, e in questi limiti, va giudicato.

La contesa fra pianificatori ed antipianificatori, che in campo teorico si è andata alquanto attenuando in questi ultimi anni in cui dottrina ed esperienza hanno contribuito alla distensione e alla unificazione delle menti, è tutt'ora viva nel mondo di coloro che partecipano all'economia come soggetti attivi e fuori dell'osservatorio scientifico. Tanto più viva negli USA ove il *business man*, il *farmer* e il funzionario pubblico credono troppo spesso nel mito « o piano integrale o nessuna specie di piano », mito nutrito di sentimenti diversi come il timore della privazione della libertà, la fobia per ogni forma di socialismo e l'inconsapevolezza stessa di entrare a poco a poco — in casa propria e senza avvertirlo — in quella sfera magica, e dopotutto non così terribile, che è costituita dal piano. Tali ceti sembrano talora riecheggiare la risoluta affermazione di certi conservatori inglesi allo scoppio della prima guerra mondiale « *business as usual* » e sono gustosamente dipinti dallo Harris: « lo stesso uomo di affari americano che si serve di un architetto per pianificare una camera da bagno del prezzo di 2.000 dollari, insiste che la nostra economia, qualcosa come 230 miliardi di dollari, debba vivere senza piano ».

Lo Harris, scrittore facile piano e prolisso, cerca di rendersi ragione di tale complesso stato d'animo e di modificarlo diffondendo una conoscenza do-

documentata dei piani. Lo spunto immediato, e dichiarato, dell'opera è quindi da rinvenire nella mancata pianificazione o nei tentativi di « pianificazione » americana. L'opinione pubblica degli USA è stata colpita dal fatto che l'economia andava bene — malgrado tutto — durante la guerra, sorpresa dalla successiva recessione e spaventata dalle minacce di crisi. Dalla fine della guerra in poi, lo sforzo della politica economica americana può essere conseguentemente descritto, secondo lo Harris, come un timido « *approach to planning* ».

Con l'« *Employment Act* » del 1946 — così significativamente ridotto rispetto al primitivo « *Full Employment Act* » — coloro che si preoccupavano di una futura depressione, ottennero soltanto una parziale vittoria nei riguardi di coloro che temevano sopra ogni cosa le manovre governative e gli interventi pubblici. La « filosofia » che ha ispirato il provvedimento contava infatti quasi unicamente sulle forze dell'impresa privata e si limitava a dichiarare decaduta l'attitudine quietistica dello Stato davanti ai fenomeni del ciclo, per quanto — osserva Harris — mantenesse uno strano silenzio sui « dolori reumatici e sulle arteriosclerosi, sintomi di maturità economica ». Preoccupato di tali sintomi appare invece il « *Midyear Economic Report of the President* » (luglio 1947), ove è affermata l'esigenza di assicurare una domanda adeguata all'assorbimento integrale della produzione. « Domanda effettiva » in senso Keynesiano? Lo Harris sembra ammettere che in tale *Report* si senta, conscia o inconscia, l'influenza di Keynes, seppure attenuata dalle preoccupazioni manifestate dal Presidente e dagli *Economic Advisers* per il rapporto prezzi-costi, per la produttività, ecc., aspetti dello sviluppo economico spesso sottovalutati dal Keynes. Difficile problema, questo, dell'influenza di Keynes sulla politica economica americana, dal quale Harris si salva rifugiandosi nell'oscuro fondo delle influenze inconscie! In ogni caso, né la guida dello *Economic Budget* né l'*Economic Report of the President* del gennaio 1948, con la sua ampia sezione dedicata agli obiettivi a lungo termine, sembrano aver fatto avanzare gli U.S.A. sulle vie del *planning*.

Nemmeno il *Report* del gennaio 1949 ha aperto la via a moderate forme di pianificazione. Il *Council of Economic Advisers* ha bensì descritto, sull'esperienza del passato, il futuro probabile sviluppo dell'economia americana e ha rilevato la necessità di un adeguato aumento dei consumi, suggerendo anche una politica di prezzi proporzionati ai salari, sorretta da opportuni provvedimenti fiscali, ma non ha posto nessuna pietra di confine che possa far riconoscere una strada aperta alla pianificazione « Tali obiettivi economici non debbono essere confusi con i modelli normativi o piani usati nei sistemi di economia regolata. Essi sono concepiti semplicemente come prospettive di cammino per l'orientamento dell'impresa privata e della politica pubblica ».

2. - Ammesso quindi, da parte ufficiale, che i 230 miliardi di dollari debbano circolare e moltiplicarsi senza pianificazione o nell'assenza stessa di quei residuati « elementi coordinatori di piano », con cui spesso si designa qualche verniciatura del *laissez-faire*, ecco « il pubblico » americano, il pubblico dei lettori di Harris, chiedersi: « Perché pianificano all'estero? perché si servono del piano non soltanto i comunisti o i governi radicali, ma anche popoli di colore, come gli indiani, o Stati in piena ricostruzione come quello di Israele, o ancora regimi come quello argentino o Paesi così seri e positivi come la Norvegia e l'Olanda? ». Domanda questa, che ne racchiude altre meno teoretiche: « Come fanno a pianificare i comunisti? E raggiungeranno essi i loro obiettivi? E riusciremo noi con il *Fair Deal* a mantenere la nostra superiorità su Paesi un tempo arretrati ed ora in rapida industrializzazione, in pieno *planning* e forse per virtù del *planning* stesso? ».

Harris cerca di rispondere a tante domande e pertanto pianifica il suo libro in modo assai razionale. In un'introduzione e in una prima parte assai lunga (*Analysis* pag. 12-97), offre un concetto del piano e passa a ricercare i moventi che spingono alla pianificazione. Senza ricorrere ad approfondite disamine concettuali e seguendo il senso comune e il comune patrimonio di nozioni già acquisite dai suoi lettori, egli definisce brevemente il *planning* come un sistema che « sostituisce generalmente la ripartizione delle risorse secondo fini determinati dalle autorità anziché in risposta a prezzi e movimenti del reddito ». Praticamente, mette poi il cartello « piano » a tutto ciò che rassomigli al *planning* e che non sia di impronta o di origine americana.

Perché si pianifica? Per Harris la pianificazione è un portato della situazione europea del dopoguerra, intensificata dalla crisi del 1947. Non vi è quindi una sola ragione che spieghi il *planning* e nemmeno una ragione prevalente. Ve ne sono tante quante sono le trame di quel lungo tessuto che è la storia europea prebellica: declino della produzione, distruzioni belliche, disoccupazione, bassa produttività, inflazione ecc.

Qui il lettore di Harris difficilmente andrà avanti senza richiedere una spiegazione delucidativa. Siccome alla testa dei pianificatori in senso stretto, troviamo l'URSS, cui Harris dedica un lungo capitolo, e dato che l'URSS ha iniziato la pianificazione nel 1928, il *planning* di Harris non sembra adattarsi soltanto alle esperienze mondiali successive al secondo dopoguerra? Harris sembra rispondere ricordando la necessità della industrializzazione, vivamente sentita anche dall'URSS, come dall'India, dall'Argentina e dalla Grecia (cap. V - *Industrialisation, Output and Finance*), ma non ci dice perché proprio nel 1928 e in quel modo totale e comprensivo, l'URSS abbia fatto ricorso alla pianificazione. Si tratta di un complesso di sostanziali differenze non sufficientemente rilevate, che individuano il caso sovietico e che possono molto contribuire alla stessa definizione del *planning*. Tema, questo, sul quale ritorneremo nell'esaminare l'ultima delle opere recensite.

3. - La seconda e più densa parte del libro è dedicata alla documentazione (*The Plans*; pagg. 98-135). Ivi sono esposti, dopo brevi introduzioni e attraverso estratti essenziali, i testi legislativi dei « piani » di 14 paesi, incluso l'*Approach to Planning* degli Stati Uniti (Inghilterra e Domini, India, Germania, Grecia, Giappone, Norvegia, Olanda, Francia, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, URSS e Argentina). La documentazione è generalmente

scelta in modo felice e i riferimenti sono precisi, a parte qualche non sostanziale inesattezza. Per esempio, Harris ritiene che l'Ungheria abbia redatto il proprio piano triennale prescindendo dall'aiuto estero e che la Cecoslovacchia abbia operato in modo opposto. E' invece facile precisare che l'Ungheria aveva progettato il proprio piano nell'alternativa di ricevere o meno aiuti dall'estero (e cioè dagli USA e dagli Occidentali). La Cecoslovacchia ha invece commisurato gli obiettivi del piano biennale alle forze nazionali (cfr. J. GOLDMANN, *Czechoslovakia Test Case of Nationalisation*, pag. 40). Assai interessante è il caso della Polonia che effettivamente aveva contato su un largo aiuto americano ed è stata in seguito costretta a farne a meno, alterando quindi i tempi e certi obiettivi della sua pianificazione.

Riteniamo d'altra parte che il discorso del Ministro dell'Industria Polacco, HILARY MINC, sulla « *Nazionalizzazione dell'industria* » (1946), che lo Harris riporta, avrebbe potuto essere sostituito con profitto da un estratto dei testi della discussione suscitata da una relazione dello stesso Minc (*I metodi di impostazione dei piani economici in Polonia*), tenuta i giorni 18-19 febbraio 1947, e di fondamentale importanza per problemi generali della pianificazione. Qualche rilievo più sostanziale sarebbe anche da avanzare sui giudizi che lo Harris pronuncia sulla struttura dei piani delle « democrazie popolari »: « i loro piani sono una curiosa commistione di Marx e di Keynes ». Vien fatto di chiedersi in che mondo viva l'Autore. D'altra parte, tutto il libro dà l'impressione di essere stato scritto nell'immediato dopoguerra e sembra frutto di uno spirito benevolo e gioviale.

E' ancora da lamentare che lo Harris non ci dia consuntivi sui piani se non in affrettate note. Vi è tuttavia una considerevole eccezione che sembra avvalorare gli interrogativi dei lettori di Harris: l'occasione stessa che ha dato origine al libro: la URSS. In questo caso, l'A. entra persino nella fitta selva delle discussioni intorno alle statistiche sovietiche e, scettico in materia di cifre espresse in moneta, si sofferma sui dati reali e soprattutto sul « tempo » dell'industrializzazione. Ora, l'URSS avrebbe compiuto il suo processo di industrializzazione in 10 anni, periodo che corrisponde ai 50 anni degli Stati Uniti, ai 46 della Svezia, ai 40 della Danimarca e ai 60 del Giappone (v. pag. 317).

4. - Lo Harris ha tratteggiato in poche pagine e largamente documentato il *planning* britannico (cap. 10), dando sovente rilievo alla continuità fra economia bellica e post-bellica. Questo tema, di primaria importanza, forma invece l'unico argomento di un'opera di altissimo valore, dedicata allo sforzo bellico inglese.

« *British War Economy* » apre una serie di testi storici e preannuncia la pubblicazione di un complesso di ricerche relative all'economia di guerra 1939-45. Nel 1942, il Ministro della Guerra Britannico decise di mettere i suoi archivi a disposizione di un gruppo di storici e di economisti, per dare veste documentaria duratura a quello sforzo eroico che è stato espresso nelle celebri parole: *If necessary for years, if necessary alone*. Furono così gettate le basi di una monumentale « Storia della seconda guerra mondiale », diretta da W. K. Hancock e costituita da un complesso di monografie dedicate ai vari aspetti e problemi dell'economia di guerra. Il primo volume, curato e scritto dallo stesso HANCOCK e da M. M. GOWING, si propone di studiare la mobilitazione delle risorse negli anni 1939-45, seguendola nell'ordine e nella concatenazione

degli eventi bellici e delle situazioni strategiche: Alleanza franco-inglese, Dunkerque, Pearl Harbour, Normandia e post-Normandia.

Dicevamo che gli Autori si proponevano « modestamente » certi obiettivi. Dalle loro pazienti ricerche su una massa vastissima di documenti, è nata invece un'opera storica di alto valore che, dopo la piacevole lettura dello Harris, apre ben altri orizzonti. In essa, il documento, anche più minuto, come la pagina di un quotidiano, un ordine di servizio, un disegno di legge o un rapporto amministrativo, viene quasi sempre assorbito e vivificato nell'imponente quadro complessivo, viene rivissuto e ripresentato in un ordine ideale che lo rende quasi inavvertito, come un cenno di prova su cui appena ci si soffermi nel corso di un pacato e suggestivo racconto.

Che dire della Parte prima (*Perspective*) e della sua visione storica?

Nel leggerla si prende immediato contatto con quei tratti del carattere nazionale inglese che dispiace possedere ormai sotto forma di luoghi comuni: la tradizione, la serenità, la costanza, l'illuminato empirismo e così via. Il tono del primo paragrafo (*The Tradition of War Finance*), ci fa ricordare le poche e già distaccate parole con cui Churchill annunciò ai Comuni l'evento, per noi formidabile, del 25 luglio. Con un uguale spirito di incredibile anglica o angelica superiorità — che non si riesce a trovar falsa — gli Autori fanno giustizia della condotta economica di guerra della Germania. Prima del 1915, i professori tedeschi avevano lavorato assai poco sul terreno della « *Wehrwirtschaft* ». Dopo, hanno lavorato inutilmente. I tedeschi vedevano ancora le faccende economiche della guerra con l'occhio di Arminio, e cioè con la filosofia del saccheggio, o tutt'al più con la cupidigia dei loro nonni del 1870. In poche pagine di « *British War Economy* » balza un altro aspetto del primitivismo nazista: la concezione della guerra *Blitz* e l'ingenua ed indiscussa convinzione che la guerra la debbano pagare gli avversari. Con poche parole, piene di sprezzo, l'antica esperienza britannica liquida gli avversari: « essi, nel 1914, non conoscevano l'*income-tax* ».

Riscopriamo, allora, nei brevi cenni sull'origine inglese della *income-tax*, qualcosa che sapevamo soltanto oscuramente: la « *Wehrwirtschaft* » è stata una creazione inglese!

Uno dei meriti dell'opera consiste infatti nell'ideale collegamento fra il periodo 1939-45 e le campagne napoleoniche ed altre lunghe e pazienti guerre. Comprendiamo allora come gli inglesi del 1940 non temessero le armate di Hitler; essi non vedevano soltanto sullo sfondo delle pianure e delle spiagge invase della Normandia, le inutili cariche di Crécy e di Angicourt, il fantasma napoleonico o forse le guerre indiane. Gli inglesi sapevano di poter contare su un'esperienza « tesoreggiata »: su quella degli errori del blocco napoleonico e su quel complesso di studi, di dibattiti e di discussioni che avevano consentito a Pitt di far accettare, nel 1799, a un Parlamento nato per combattere le tasse, le pesanti imposizioni di guerra.

L'opera ci presenta, con gli avversari di Ricardo, nelle famose discussioni sul *bullion*, sorprendenti, ma convincenti nuove visioni storiche. Ricardo e i ricardiani dell'epoca avevano dopotutto un interesse teorico. Mentre Napoleone vinceva le prime battaglie in Sassonia, Ricardo e i *bullionists* cercavano di far tornare l'Inghilterra all'oro con un incredibile senso di « *political irresponsibility* ». « Non vi sarebbero probabilità di esistenza per l'Impero Inglese, se Ricardo e i suoi amici l'aves-

sero vinto » (parole queste, che riferite al grande Ricardo, dovrebbero far molto riflettere gli « astrattisti » 1950!).

« Essi (Ricardo e gli amici) scrivevano e parlavano come se la vittoria fosse cosa irrilevante ». Questo apprezzamento sembra dare la chiave della nuova scienza che, soltanto per irruzione alla pedanteria tedesca è stata poi chiamata « *Wehrwirtschaft* ». Caduta la filosofia del « *business as usual* », è stato posto dagli inglesi il problema di un'economia organizzata per uno scopo collettivo. Tale economia trova i suoi incunabuli nelle ricerche degli aritmetici politici, dei primi teorici del reddito nazionale, in quel PATRICK COLQUHOUN che fu « a statistician, a patriot, and a man of common sense ». Nel suo « *Treatise of The Wealth, Power and Resources of the British Empire* » (Londra 1814), egli cerca il segreto della potenza militare inglese nelle cifre del reddito nazionale e fa constatare, con sua stessa meraviglia, come l'immenso sviluppo della pubblica spesa sia stato reso possibile dal più intenso incremento del reddito nazionale e dalle condizioni di « pieno impiego » create dalla guerra.

« *British War Economy* » narra tra l'altro la nascita e il lento sviluppo dell'economia di guerra nei suoi urti e nei suoi contrasti con la tradizione e con la scienza ufficiale. Assistiamo così al passaggio dalla politica cosiddetta dell'« *Eroic example* » (l'esempio delle guerre napoleoniche di far fronte alla guerra con le tasse) all'inflazione controllata dal prestito di guerra del 1914-18 (politica del *budgetary gap*), alla politica estesa e comprensiva di controllo dell'inflazione dell'ultima guerra (*inflationary gap*), ai progetti di controllo totale nell'emergenza del 1940, sino al *planning* crescente del dopoguerra. Ora — ed è ciò che costituisce l'effettiva importanza dell'opera — le linee di sviluppo qui appena accennate, vengono seguite attraverso, si direbbe, la quotidiana dialettica degli sforzi, delle incomprensioni, delle rinunce e degli adattamenti di tutta quella massa di popolazione che, nelle statistiche di guerra, viene indicata come « quota di popolazione civile che sorregge l'unità combattente ». Di questo modo di procedere del testo, di questa faticosa esperienza, che viene ripresentata nelle pagine di « *British War Economy* », si potrebbero moltiplicare gli esempi, alcuni dei quali acquistano un valore « tipico », rappresentando l'acuta lotta fra il burocrate, che non vorrebbe pianificare ed è costretto a farlo, le deficienze delle risorse e la mentalità stessa del « *business as usual* ». Tali esempi costituiscono anzi la dimostrazione più evidente non solo del vecchio principio che un intervento richiama un altro intervento sino alla coordinazione pianificatrice, ma soprattutto della necessità e razionalità di tale processo. Ci spiace di non poter riportare, nemmeno in sintesi, uno dei tanti casi di quella penetrazione allargata, orizzontale o verticale, del controllo, che « emerge gradualmente dalla lotta e dalle necessità ». Uno dei paragrafi esemplari vogliamo tuttavia ricordare: quello che ricorda il « caso dei sacchi », accaduto nella prima guerra mondiale (pag. 15 segg.). L'industria inglese dovette attrezzarsi per rispondere ad una domanda di sacchi giunta ad altezze impressionanti e lo fece sotto lo stimolo di una crescente rete di controlli sorti, per così dire, spontaneamente dalla pratica della requisizione, dallo sforzo di misurare i costi di produzione, di infrangere situazioni monopolistiche, ecc. ...

Si vede così nascere l'economia di guerra dalle necessità storiche e dalla esperienza delle precedenti guerre e la si vede porre le basi ad un mondo

economico che rassomiglia soltanto vagamente a quello che stava al di qua delle catastrofi del nostro secolo. È vero che « *British War Economy* » vuole considerare lo sforzo della guerra in se stesso — e tutto ciò che esso ha implicato nel campo economico-finanziario — ma non è men vero che essa ci offre gran parte degli elementi che sono necessari per comprendere le origini « belliche » delle economie controllate e programmate. Che gli eventi bellici, o meglio la condotta economica della guerra, abbiano profondamente e *durevolmente* trasformato i sistemi economici, sembra a tutta prima un'idea molto semplice e del tutto ovvia. Essa contrasta tuttavia troppo fortemente con la visione intellettuale della vita economica e con la presunta « reversibilità » dei sistemi economici perché possa essere accettata in profondità. « *British War Economy* » dà una compiuta spiegazione, circostanziata al caso dell'Inghilterra, di quel rapporto *guerra-planning* che in Harris appariva troppo spesso come un luogo comune o come un semplice e astratto legame. L'opera peraltro non generalizza — e non potrebbe farlo — lasciando aperti alcuni problemi di prima importanza. Sopra ogni altro quello delle origini della pianificazione e quello dei suoi risultati comparativi, cui sono invece dedicate gran parte delle considerazioni svolte nel libro dei DAMI, « *Esperienze di Economia Pianificata* ».

5. - Il libro del Dami si propone di integrare le ricerche di natura teorica, raccolte dallo stesso A. in « *Economia collettivista ed economia individualista* », Einaudi, 1947. In quest'ultima opera, il Dami aveva tentato di determinare la superiorità relativa di un sistema economico a base collettivista su un sistema a base individualistica, evitando ogni possibile riferimento concreto a singoli paesi e a particolari istituzioni. « *Esperienze di economia pianificata* » si propone di fornire quegli elementi di giudizio sulla superiorità relativa dei sistemi economici, che possono dedursi da un esame del loro concreto funzionamento e di raggruppare sistematicamente le cause che hanno spinto ad adottare forme di pianificazione più o meno accentuate.

Da un certo punto di vista, il Dami riprende quindi e completa le ricerche dello Harris. Riprende in quanto tenta di analizzare i fattori determinanti la pianificazione; completa poiché ci dà un accurato e critico consuntivo dei risultati del *planning*. Malgrado questi punti di contatto, le due opere differiscono grandemente: quasi unicamente e frettolosamente informativa l'americana; sistematica con molto scrupolo quella del Dami, idealmente collegata agli studi teorici sulla pianificazione. Il mondo pianificato studiato dall'economista italiano è vasto quasi come quello dello Harris, ma anziché venire offerto in una visione panoramica generica, viene presentato nei suoi tempi relativi di sviluppo e comparato a quell'altra parte della terra ove regna l'economia individualistica. Dopo aver vagliato le più comuni obiezioni e quelle che il Dami stesso si pone, l'opera giunge a questa conclusione: « Non vi è dubbio che la coincidenza generale della pianificazione e l'acceleramento del progresso economico e rispettivamente del sistema individualista con la stasi o il regresso produttivo induce ad affermare che, se si devono considerare valide le misure in base alle quali si calcola normalmente il reddito nazionale e la produzione industriale, l'economia pianificata si presta maggiormente di quella competitiva alla piena valorizzazione delle risorse nazionali » (pag. 82).

Occorre subito ricordare che detta conclusione si riferisce ad una quantità di casi che divergono spesso nel modo più assoluto, andando dal Piano Monnet a quello norvegese e a quelli quinquennali sovietici. Il rilievo consente anzi di muovere alcune critiche di ordine generale che si riferiscono non soltanto all'opera del Dami, ma a tutto un indirizzo complessivo di ricerche, cui essa appartiene.

Ci chiediamo, in primo luogo, se abbia senso, e cioè se giovi all'indagine scientifica raggruppare sotto una sola formula — la pianificazione — dei sistemi di politica economica fondamentalmente diversi; in secondo luogo, se il criterio scelto per discriminare i sistemi « pianificati » da quelli « individualistici » sia il più idoneo per raggiungere risultati scientificamente significativi.

Ora, che giovi indagare « schematizzando » non crediamo possa essere messo in dubbio da nessuno. Tanto varrebbe rinunciare ad ogni ricerca scientifica e fare soltanto della storia economica. Rimane invece aperto il problema della scelta dei criteri con cui schematizzare. Lo Harris vede nel *planning* un sistema di ripartizione delle risorse secondo fini determinati dalle autorità anziché in risposta a prezzi e a movimenti di reddito. Il Dami si affida, a sua volta, a due caratteristiche fondamentali che sarebbero comuni ai sistemi pianificati: la prima corrisponde al criterio dello Harris, la seconda accentua il carattere di coordinamento e di « lungo periodo » della pianificazione in contrasto alle improvvisazioni e all'emergenza dei puri interventi. Naturalmente, l'arbitrarietà dei criteri di differenziazione si riflette sulla scelta delle cause che avrebbero condotto alla pianificazione. Se Harris le ricerca nella situazione generale europea del dopoguerra, Dami le individua in certe e determinate esigenze economiche e tecniche (ricerca della piena occupazione, ammodernamento e razionalizzazione degli impianti, coordinazione massima fra le attività produttive, ecc... cit. pag. 99-133).

Vi è tuttavia un caso — se non si voglia dire il caso — che sembra sfuggire dalle maglie delle classificazioni dei due autori: la pianificazione dell'Unione Sovietica. Nessuna delle cause del *Planning* ricordate, o molte di esse, ma in modo del tutto generico, sembrano stare alle soglie del 1928, o in quei precedenti anni di preparazione, che fecero passare l'economia sovietica dalla NEP alla pianificazione. Il caso è sintomatico. Non si dovrebbe parlare piuttosto di costruzione cosciente di un nuovo tipo di società in cui i diversi possibili fattori (industrializzazione, aree depresse o arretrate, ecc...) sarebbero da considerare come determinanti più o meno contingenti, ma comunque assorbite da uno sforzo complessivo di innovazione e di sviluppo? Che si tratti di un'impostazione « economica » del tutto diversa da quella riducibile alle cause studiate dai nostri autori, è stato recentissimamente messo in chiaro da DOBB (*Soviet Economic Development since 1917*. London, Routledge e Kegan Paul Ltd., ristampa del 1949). Si veda come, nella fase iniziale e preparatoria del Piano, specialmente negli anni 1925-28, gli studi e le relazioni sovietiche, miranti a fissare una teoria del Piano, avessero tenuto successivamente conto — e scartato — quasi tutte quelle determinanti di pianificazione che gli economisti del *Gosplan* chiamano borghesi, e si fossero orientati verso determinati obiettivi costruttivi, ritenuti raggiungibili mediante una coordinata dinamica del sovrappiù agricolo, del Fondo per gli investimenti industriali e del rapporto tra « piena occupazione » industriale e disoccupazione latente agricola (cit. Cap. 13, pagine 317-329).

Il problema è quindi assai più vasto di quello affrontato dai nostri Autori. In altri termini, la pianificazione in senso proprio, non dovrebbe — per tradizione, per definizione e per i risultati stessi più sicuri cui è giunta la dottrina — corrispondere e coesistere con il sistema economico di una società socialista? E non dovrebbe, per converso, l'altro *planning*, essere compreso in quegli sforzi sistematici di coordinamento economico che si propongono una maggiore integrazione, e una maggiore conservazione di un'economia la cui essenziale base giuridica e sociale permane individualistica?

I cosiddetti « piani di sviluppo », che si vogliono comuni a tutte le economie largamente controllate, vengono per lo più distinti secondo la ampiezza del loro contenuto e quindi per gradazioni quantitative. Si veda, ad esempio, il tentativo di classificazione del « *Survey 1948* » dell'E.C.E. In esso si parla sovente di « piani di sviluppo comprensivi » e di « piani di sviluppo non comprensivi ». I primi, oltre a stimare il livello e la composizione degli investimenti, dovrebbero determinare dei saggi di sviluppo prospettivi di tutte le maggiori industrie e del livello del commercio con l'estero, al fine di assicurare l'equilibrio delle richieste e delle offerte prospettive dei vari settori economici (piano sovietico e piani dell'Europa orientale). I secondi, comprenderebbero quei piani che si limitano a prospettare soprattutto lo sviluppo degli investimenti pubblici (tipico il Piano Monnet).

Come si vede, si tratta soltanto di una delle tante possibili partizioni. Non risulta invece che essa sia particolarmente significativa nei riguardi dei maggiori problemi economici della nostra epoca. La classificazione di cui sopra, e cioè quella dell'E.C.E., non ci dice ad esempio se, per rimanere nell'ambito di una stessa economia, intercorra una sostanziale differenza fra il Piano quadriennale nazista di riarmo e gli attuali piani produttivi delle due Germanie; oppure, per porre il paragone fra paesi differenti, quale sia l'effettivo « punto divisorio » fra il Piano Monnet e il Piano biennale cecoslovacco.

Non è difficile peraltro notare una differenza fondamentale. Alla base dei piani di riarmo e di quelli che si attuano in paesi comunemente detti « capitalistici » vi è la proprietà privata, più o meno controllata dallo Stato. Alla base degli altri, la proprietà collettiva, nazionalizzata in tutti i settori essenziali dell'economia. Quindi nei primi piani troviamo una base « capitalistica » e cioè di una economia che si sviluppa con il principio essenziale del profitto. Nei secondi, scorgiamo una base « non capitalistica » e cioè di un'economia che si sviluppa per il raggiungimento di certi fini diretti. La differenza quantitativa che si vuole rilevare, finisce quindi per diventare qualitativa. Si differenziano economie capitalistiche e non capitalistiche.

Da questa questione dell'aggruppamento massimamente significativo dei piani, sorge la critica forse più sostanziale da rivolgere alla « comparazione », che costituisce il tema dell'opera del Dami.

Riteniamo cioè che sarebbe più conforme alla logica della ricerca e condurrebbe a migliori risultati, se i « piani » delle economie « non capitalistiche » fossero comparati, per così dire, con se stessi, se cioè fosse studiata la loro coerenza economica di mezzi e di fini, non prescindendo dal particolare ambiente politico-sociale in cui essi vivono e si svolgono. La descrizione, l'analisi e la critica di questo mondo, così diverso da quello

capitalistico, darebbe modo di presentare i due « mondi » divisi da una « rottura » iniziale ed essenziale. Si ricordi, ad es., quanto veniva scritto un tempo comparando il mondo feudale che tramontava con quello borghese che sorgeva. Quante volte si trasportavano gli ideali « borghesi » nel mondo feudale e quante volte i sostenitori degli « anciens régimes » criticavano la nuova società economica in nome dei vecchi valori!

Lo studio interno dei piani « non capitalistici » dovrebbe essere accompagnato da quello dei « piani » attuati in Paesi di struttura capitalistica, nei riguardi dei singoli problemi che ne hanno determinato o favorito la nascita. Infine, si potrebbero presentare e studiare le economie senza piano nelle loro difficoltà e nelle loro deficienze. In tal modo si eviterebbe di doversi difendere ad ogni passo da certe obiezioni abbastanza calzanti. Si dice, ad es., che l'Unione Sovietica ha raggiunto l'attuale grado di industrializzazione in un periodo di tempo equivalente a 1/5 di quello impiegato dagli U.S.A. (Harris), ma si obietta che i risultati dell'Unione Sovietica sono stati conseguiti per mezzo di applicazioni particolarmente intensa del lavoro, di spostamenti coatti di popolazioni o di lavoratori, ecc... e che essi non si accompagnano ad una libertà di consumi corrispondente a quella americana ecc. Non sarebbe più semplice tener presente i presupposti essenziali che caratterizzano i « valori » dei due mondi? Questo è — o ci sembra — uno degli insegnamenti più preziosi della grande opera dello SCHUMPETER (*Capitalism, Democracy and Socialism*).

Il Dami tiene naturalmente conto di queste esigenze metodologiche, ma lo fa in modo indiretto. Costruisce uno schema o meccanismo di pianificazione e dimostra come — tenuto conto di tutto — esso sia sempre più efficiente del negativo *no planning*. Introduce quindi la distinzione fra « economie pianificate in senso stretto » e « forme di pianificazione nei paesi in cui i fattori di produzione permangono in mano privata » (Parte seconda, pagg. 99-135). Le prime corrisponderebbero ai « piani di sviluppo comprensivi » della E.C.E. e i secondi ai « piani di sviluppo non comprensivi », oppure, se si vuole, rispettivamente a quelli che abbiamo chiamati « piani non capitalistici » e « piani capitalistici ». L'analisi delle difficoltà rispettive delle due forme di pianificazione si risolve quindi in senso favorevole alle economie più strettamente pianificate, il che costituisce anche un risultato analitico della ricerca puramente teorica: una volta entrati sulla via della pianificazione, è più economico pianificare sino in fondo. Ma anche qui — e cioè sul piano dei risultati raggiunti dal Dami — rimane il solito interrogativo, che si porranno certamente alcuni lettori. Passare da forme blandie di pianificazione a forme strette, significa trasformare profondamente la struttura economica e sociale. Fra le due forme vi è una « rottura » e sorgono differenze qualitative così importanti da dover essere accuratamente rilevate e descritte. In tal modo il lettore possiederà tutti gli elementi per fondare il suo giudizio che è sempre una scelta.

A chiusura di questo lungo rilievo metodologico — che va al di là dell'opera recensita — occorre avvertire che il libro del Dami, anche se un poco legato a presupposti di ricerca che vorremmo dire « naturalistici », offre il pregio di un agile e sintetico quadro della pianificazione mondiale, studiata nei suoi diversi aspetti, comparata nei suoi risultati e frutto del vaglio di un'imponente massa di pubblicazioni.

## Debito pubblico e politica finanziaria.

CHARLES C. ABBOT, *Management of the Federal Debt*, McGraw - Hill Book Co., New York, 1946, pp. 194.

SKYMOUR E. HARRIS, *National Debt and the New Economics*, McGraw - Hill Book Co., New York, 1947, pp. 286.

Se in molti paesi europei l'inflazione bellica e post-bellica ha ridotto l'importanza ed il peso del debito pubblico, negli Stati Uniti, com'è noto, si è sviluppata una situazione opposta. Il debito pubblico, che al dicembre 1939 ammontava a 42 miliardi di dollari, a fine 1945 era salito a 279 miliardi (pari al 173% del reddito nazionale), con un incremento del 560%. Nello stesso periodo di tempo il reddito nazionale era aumentato del 120% e l'indice dei prezzi all'ingrosso del 38% solamente. Nel 1939 il debito pubblico costituiva il 36% del debito «privato» (prestiti bancari, azioni, obbligazioni, ecc.); nel 1945 ne costituiva ben il 180%. Gli sviluppi degli anni successivi (moderata riduzione del debito, notevole aumento dei prezzi a seguito della abolizione dei controlli, ecc.) se hanno in parte attenuato questi squilibri, non hanno modificato sostanzialmente la situazione creata dalla guerra.

Un incremento così forte del debito pubblico modificava profondamente la struttura ed il funzionamento del mercato finanziario e monetario statunitense creando per le autorità federali problemi e preoccupazioni del tutto nuove. Si comprende quindi la posizione centrale assunta colà dai dibattiti sul debito pubblico e sul deficit di bilancio in questi anni post-bellici e l'attenzione che a questi problemi hanno dedicato anche gli ambienti accademici.

I due volumi in rassegna rispecchiano, in materia, due valutazioni e due prese di posizioni nettamente diverse.

1. - Il volumetto dell'ABBOT «associate professor of Business Economics» a Harvard, semplice e piano, scritto nel 1945-46, vuol soprattutto richiamare l'attenzione del pubblico sulla nuova situazione venutasi a creare a seguito del «prodigioso aumento» del debito durante la guerra, ed in particolare sul ruolo «tremendamente importante» che la politica finanziaria sarebbe venuta ad assumere nel quadro della vita economica del paese. Peraltro, ad alcuni anni di distanza, l'interesse dell'opera non risiede tanto nel suo aspetto «documentario» (perché sotto questo profilo si hanno ormai trattazioni ben più esaurienti ed aggiornate), ma è dovuto al fatto che l'A. non si limita ad esporre freddamente fatti e situazioni, ma esterna, si può dire ad ogni pagina, le sue preoccupazioni ed i suoi timori; che sono le preoccupazioni e i timori tipici di tutta una mentalità rimasta tenacemente attaccata ai canoni «ortodossi» in materia di rapporti tra attività economica e finanziaria.

Data questa impostazione il volume è un susseguirsi di interrogativi, quasi a rispecchiare le ansie e le perplessità dell'A., che è angustiato in modo particolare da tre problemi: a) il costo del servizio del debito. Il pagamento di 6 miliardi di dollari all'anno per interessi significherebbe una specie di palla al piede per le imprese private che dovranno sborsare la somma sotto forma di ulteriori imposte; e non costituirà certo uno stimolo ad investire. La situazione sarebbe però anche peggiore — secondo l'A. — se, non ritenendosi possibile coprire il costo del servizio con le imposte, si ricorresse ad un'ulteriore espansione del debito; b) il

pericolo che le banche, ingolfate di titoli pubblici, non abbiano mano libera nella concessione di crediti alle imprese private; c) la impossibilità per il «Federal Reserve Board», paralizzato dalla difesa rigida del corso dei titoli federali, di esercitare un efficace controllo del credito. Se si aggiunge che l'Abbot nutre scarsa fiducia sulla possibilità e sull'utilità della cosiddetta «finanza funzionale» si comprenderà come l'avvenire gli appaia coperto da nubi minacciose.

In sostanza, il pericolo maggiore è per l'Abbot questo: la possibilità, o meglio la probabilità, che un debito pubblico così forte si traduca in un freno per l'attività e gli investimenti privati. E su questo tema l'A. ritornerà ancora tre anni più tardi in un articolo pubblicato nel fascicolo del febbraio 1949 della «Review of Economics and Statistics», *Government Debt and Private Investment Policy*, (articolo che fa parte di un «symposium» sul debito pubblico cui hanno partecipato lo Harris, il Seltzer, il Musgrave e lo Hansen). «Poca attenzione è stata data — egli scrive —, per lo meno negli ambienti accademici, alle conseguenze sulle decisioni ad investire derivanti dall'esistenza di un debito federale di 250 miliardi di dollari» (pag. 21).

Lo sviluppo degli avvenimenti ha in gran parte sfatato — ci sembra — questa preoccupazione dominante dell'Abbot. Effettivamente difficile e complicato doveva rivelarsi invece, come vedremo, il problema del controllo del credito.

2. - Di diverso tono e diversa impostazione è il volume dello HARRIS, ben più confidente ed ottimista, animato da tutt'altra disposizione mentale nei confronti dei nuovi criteri di politica finanziaria. Anzi, la preoccupazione maggiore dello Harris consiste proprio in questo: che nelle sfere responsabili di Washington prendano il sopravvento quelle tendenze «ortodosse» di cui è paladino l'Abbot; che le autorità monetarie rimangano impigliate in schemi superati e cerchino di forzare la realtà di fatto per un impossibile ritorno verso una situazione simile a quella prebellica. Quindi, se l'Abbot è sostenitore di un piano graduale di ammortamento del debito pubblico, lo Harris ne è tenace avversario; l'Abbot auspica un sollecito ritorno alla libertà nel settore dei tassi di interesse, mentre lo Harris è per una politica manovrata di «cheap money»; contro l'Abbot, soprattutto preoccupato dei pericoli inflazionistici insiti nel debito pubblico, lo Harris, secondo una mentalità caratteristica di larghe correnti keynesiane, ritiene che la deflazione e non l'inflazione sarà il pericolo n. 1 dell'economia americana; mentre l'Abbot ravvisa nell'enorme volume del debito pubblico un possibile freno per gli investimenti privati, lo Harris, al contrario, vede nel debito pubblico uno strumento mediante il quale il Governo può sollecitare la spesa pubblica e provocare quindi nuovi investimenti.

3. - Trattandosi di due volumi di politica economica, potrà forse essere utile ricordare brevemente le fasi principali attraverso le quali è passata la politica finanziaria e monetaria americana in questo dopoguerra, e su questo sfondo collocare le tesi dei due Autori.

Il periodo che va dalla fine della guerra all'inizio del 1950 si può suddividere in due tempi, ognuno dei quali presenta una fisionomia ben distinta. Il primo giunge, grosso modo, sino alla fine del 1948 ed è caratterizzato da una notevole effervescenza inflazionistica; il secondo vede l'economia americana, per dir così, in bilico tra le forze inflazionistiche e deflazionistiche, ma con prevalenza in genere di

queste ultime, considerate comunque più pericolose e minacciose. A queste due fasi corrispondono due indirizzi di politica economica. Durante la prima fase, il bilancio dello Stato chiude in attivo e il debito pubblico diminuisce; la politica monetaria e finanziaria vengono entrambe manovrate per frenare le forze inflazionistiche. Nella seconda fase la sua riapparizione il deficit di bilancio e, di conseguenza, il debito pubblico riprende a salire (anche se molto leggermente).

4. - Prima fase, del periodo inflazionistico.

Com'è noto, il governo americano aveva fatto della difesa del tasso 2 1/2% sui titoli a lungo termine il cardine della sua politica monetaria post-bellica. Più motivi lo avevano spinto a questa decisione. Innanzitutto la difesa del prestigio dello Stato, che imponeva di impedire una caduta dei corsi dei titoli pubblici emessi durante la guerra, al di sotto alla pari. Si trattava del resto non solamente di un'astratta questione di principio, ma anche di un problema con immediati riflessi concreti. Si trattava cioè di creare un ambiente favorevole alle successive operazioni di consolidamento, da effettuare mano a mano che le diverse «tranches» del debito sarebbero venute a scadere. Ora, se i corsi fossero stati abbandonati a se stessi, non solo sarebbero caduti al di sotto della pari, ma con ogni probabilità, sarebbero stati soggetti a violente oscillazioni. In queste condizioni sarebbe stato difficile convincere i detentori a rinnovare le loro obbligazioni; la massa degli investitori avrebbe preferito alla scadenza, convertirle in danaro contante; con pericolosi riflessi inflazionistici.

In secondo luogo vi era la preoccupazione per il costo del servizio del debito. Se le successive «tranches» di titoli che via via venivano a scadere dovevano essere sostituite con nuove emissioni a tassi più elevati, il costo per il pagamento degli interessi sarebbe divenuto sempre più pesante. Già ai tassi correnti, il servizio del debito costava al Tesoro quasi 6 miliardi di dollari all'anno, pari a circa 1/6 di tutte le entrate federali.

In terzo luogo vi erano le diffuse previsioni deflazionistiche, condivise da molti economisti accademici e dirigenti responsabili della politica economica americana. Partendo dall'assunto che le forze di fondo del mercato già erano avviate in questa direzione, sotto l'effervescenza dei residui inflazionistici della guerra, si temeva che una politica di alti tassi non si sarebbe limitata a produrre una leggera e salutare recessione, ma avrebbe agevolato e forse aperto la strada a un movimento di profonda depressione.

Per converso, la difesa del corso dei titoli pubblici alla pari o sopra la pari toglieva alle autorità federali pressoché ogni possibilità di controllo del credito. Si ricordi in proposito: a) che oltre 60 miliardi di obbligazioni federali erano tenuti dalle banche associate al Sistema della Riserva Federale (Member Banks); b) che la difesa del corso dei titoli veniva attuata dal Governo facendo acquistare dalle banche di Riserva Federale tutti quei titoli che non venivano assorbiti dal mercato ai prezzi minimi garantiti. Nella particolare situazione americana del 1946-47-48, questo significava praticamente che le Banche di Riserva Federale dovevano acquistare tutti i titoli pubblici offerti sul mercato dai rispettivi detentori; c) che la possibilità per le Banche Associate di aumentare il volume dei depositi è direttamente condizionata dalla consistenza delle riserve (che debbono essere depositate presso le Banche Federali e che possono essere costituite esclusivamente da oro, da moneta legale o da «disponibilità» presso que-

ste ultime). In queste condizioni, quando le «Member Banks» volevano aumentare le loro riserve non avevano da fare altro che vendere sul mercato aperto (cioè in pratica alle Banche Federali) parte dei titoli in loro possesso, perché in tal modo vedevano aumentare di altrettanto le loro «disponibilità», e cioè le loro «riserve», ed erano quindi in grado di procedere ad un'ulteriore espansione dei crediti e dei depositi per un importo 6-7 volte superiore.

Pertanto, i due obiettivi che le autorità federali si erano proposte, il controllo del credito e la difesa alla pari dei titoli pubblici, tendevano ad elidersi a vicenda. Da questa situazione trassero origine le varie proposte per aumentare i poteri al «Federal Reserve Board» onde rimetterlo in grado di riprendere quel controllo sul credito che la difesa della parità dei titoli le aveva fatto sfuggire di mano (aumento del limite delle riserve minime obbligatorie, istituzione di una seconda linea di riserva per tutte le banche commerciali, ecc.). Queste proposte più volte presentate al Congresso trovarono sempre un'accoglienza molto fredda dei parlamentari e non furono accettate se non in minima parte.

I critici rimproveravano al Governo la scarsa energia con cui agiva nel settore della politica finanziaria. Si sosteneva che la politica anti-inflazionistica, se era debole sul piano monetario, possedeva degli strumenti ben più efficaci sul piano finanziario. Bisognava però avere il coraggio di ridurre le spese pubbliche, senza indulgere a richiami «demagogici», in modo da chiudere il bilancio federale con surplus ben più forti di quelli ottenuti dal governo. La chiusura del bilancio in attivo non solo aveva un generico effetto antinflazionista perché depauperava il mercato di disponibilità monetarie, ma anche e soprattutto perché offriva la possibilità di ridurre le riserve bancarie, di «tenerle costantemente sotto pressione» fermando con ciò stesso la creazione di moneta bancaria (cioè lo sviluppo dei depositi bancari), che, com'è noto, negli Stati Uniti costituisce il mezzo di gran lunga più importante di pagamento.

Il Governo, infatti, si serviva del surplus di bilancio per riscattare i titoli tenuti dalle Banche Federali, cosicché una frazione dei depositi bancari — teoricamente pari al surplus del bilancio — dopo essere passata dal nome dei privati a quello del Governo, doveva essere versata dalle «Member Banks» alle Banche Federali per il riscatto del debito.

In tal modo, le «Member Banks» vedevano diminuire di altrettanto le loro «disponibilità» (e cioè le loro riserve) ed erano quindi costrette ad una corrispondente contrazione dei crediti e dei depositi, onde rispettare il rapporto minimo obbligatorio riserve-depositi. Con questo sistema il governo metteva in moto un circuito perfettamente opposto a quello provocato dalle Banche con la vendita dei titoli federali in loro possesso. Ma, affinché l'azione restrittiva del governo (riscatto del debito pubblico tenuto dalle Banche Federali mediante l'ecedenza di bilancio e riduzione delle riserve) potesse annullare l'azione espansionistica delle «Member Banks» (vendita alle Banche Federali dei titoli in loro possesso e creazione supplementare di riserve), il surplus di bilancio doveva essere tale da permettere alle autorità monetarie di riscattare con continuità i titoli vendute alle Banche Federali dalle Banche associate al Sistema della Riserva.

Chi oggi voglia ripercorrere le diverse fasi di quella politica e riesaminare le opposte posizioni del governo da un lato e delle forze produttive e dei banchieri dall'altro, potrebbe trovare, nel «Federal Reserve Bulletin» e nella «Monthly Letter»

della National City Bank, esposte e sostenute le rispettive tesi. In questo quadro la posizione dello Harris è vicina a quella delle autorità monetarie, mentre l'Abbot rispecchia piuttosto esigenze e preoccupazioni produttive.

Frattanto, verso il finire del 1948 la congiuntura americana assumeva rapidamente una piega deflazionistica e il problema perdeva così la sua scottante attualità.

5. - Ai primi del 1949 si apriva la seconda fase della politica finanziaria.

La pressione deflazionistica che aveva caratterizzato l'economia americana nella prima metà del 1949 era superata nell'estate ed il secondo semestre era caratterizzato da una moderata tendenza di espansione, tanto che erano tornate ad affiorare alcune preoccupazioni inflazionistiche. Nel prospettare gli sviluppi della congiuntura per il 1950 economisti ed operatori pratici concordavano nell'affermare che mentre le forze inflazionistiche avrebbero avuto il sopravvento nel primo semestre dell'anno, le forze deflazionistiche avrebbero aumentato il loro vigore nel secondo semestre: le previsioni a lunga scadenza erano cioè meno rosee delle previsioni a breve scadenza. Gli sviluppi effettivi hanno poi ancora una volta smentito le previsioni e attualmente le preoccupazioni deflazionistiche sono rimandate per lo meno al 1951. Frattanto, i più recenti sviluppi hanno ancor più accentuato le forze espansionistiche.

In queste condizioni, la polemica si è accesa attorno ai criteri con cui viene condotta la politica finanziaria. Com'è noto, con l'anno finanziario 1949-1950 è riapparso nel bilancio federale un deficit che, preventivato in circa 5,5 miliardi di dollari, è risultato di poco superiore a tre miliardi. Un deficit di 5,1 miliardi è preventivato per l'anno finanziario 1950-51. Ora il fatto che il bilancio dello Stato chiuda in deficit in anni di floride condizioni economiche di alta congiuntura e quasi piena occupazione, suscita molta critica. Il deficit di bilancio, è stato fatto osservare, costituisce senza dubbio una via facile ed allettante per sostenere l'attività economica, ma anche pericolosa; aiuta a risolvere i problemi a breve scadenza, ma ne crea altri ben più difficili a lunga scadenza; minaccia di portare nella economia americana elementi di incertezza e di instabilità, di sfiducia e di disordine. I critici, pur ammettendo che svolte troppo brusche nella politica finanziaria avrebbero effetti deleteri sull'andamento degli affari, invitano pertanto le autorità responsabili a cercare in sistemi meno illusori (aumentando gli incerti ad investire, graduando nel tempo i programmi di assistenza sociale, ecc.; in una parola, agendo sulle «condizioni di fondo» del mercato) la soluzione del problema della stabilità di floride condizioni economiche.

Del resto, essi osservano, se non si approfitta dei periodi alta congiuntura per restringere il volume del debito pubblico, come potrà il governo procedere ad un'ulteriore espansione quando impreviste eccezionali circostanze (di ordine militare, politico ed economico), rendessero ciò necessario? E' interessante notare come la battaglia contro la tecnica del «deficit spending» sia attualmente guidata dalle colonne del «Commercial and Financial Chronicle» proprio da E. G. NOURSE, che fino a poco tempo fa era il capo del comitato dei Consiglieri Economici del Presidente Truman e che rassegnò le dimissioni dalla carica perchè dissenziente appunto dal «deficit spending».

6. - Le autorità federali, in linea di principio, si dichiarano d'accordo con questa impostazione critica; ma, in realtà, sembrano molto meno allarmate se il bilancio chiude con qualche miliardo di deficit, di quanto non lo siano i suoi sostenitori. La linea politica governativa viene così, in un certo senso, a collimare con la tesi centrale esposta nel volume dello Harris; tesi che il recensore confessa di aver fatto una certa fatica ad enucleare dalla massa delle informazioni statistiche, delle osservazioni particolari e collaterali che affollano le pagine del volume; ma che risulta chiara dall'impostazione e dal tono generale dell'opera. Gli economisti accademici — dice lo Harris — che non hanno fatto tesoro degli insegnamenti della «new economics» e la maggior parte del mondo degli affari cercano in tutti i modi di riportare la situazione attuale sui binari per quanto possibile vicini a quelli del 1938. Invocano quindi un complesso di provvedimenti che, se attuati, porterebbero di sicuro l'economia americana per una china deflazionistica verso la quale è già spinta dalle forze di fondo del mercato.

Un programma di rimborso del debito pubblico vorrebbe dire, in sostanza, un grosso regalo alla classe dei «rentiers» ed aggraverebbe quello squilibrio tra risparmi ed investimenti tipico delle economie mature.

A risultati ben altrimenti sani e costruttivi si giunge seguendo una politica in armonia con i dettati della «nuova economia», cioè dell'economia keynesiana, di cui lo Harris, come noto, si dichiara fervente seguace. L'andamento del debito pubblico, prosegue l'A., va valutato in relazione all'andamento del reddito nazionale; finchè quello non aumenterà più rapidamente di questo, non dovrebbero svilupparsi situazioni drammatiche; conclusione questa, tipica di larghe correnti del pensiero economico americano odierno. All'incirca con le stesse parole si esprime, ad esempio, il prof. SMITHIES nel capitolo *Federal Budgeting and Fiscal Policy*, inserito nel volume «A Survey of Contemporary Economics». «Se il debito pubblico — scrive lo Smithies — non aumenterà più rapidamente del reddito nazionale, una politica di deficit spending potrà essere continuata indefinitamente senza dannose conseguenze». E' vero che, espresse in termini così generali, affermazioni del genere potranno sembrare quasi ovvie e piuttosto povere di contenuto, ma esse acquistano un significato più concreto ove si ponga mente alle relazioni causali che scrittori come lo Harris e lo Smithies istituiscono tra espansione del debito ed espansione del reddito: l'espansione del debito pubblico (e cioè il deficit di bilancio) viene considerato un elemento fondamentale, uno strumento cui non si può rinunciare, per l'espansione del reddito.

Ma perchè non deve essere possibile — ribattono i critici — mantenere un elevato livello di attività economica con più ortodossi sistemi di politica finanziaria? Gli economisti della «new economics» non sorvolano con troppa facilità sull'onere del debito pubblico? E non si rischia così di mantenere l'economia americana sull'orlo del precipizio dell'inflazione? Le dimostrazioni dello Harris per spiegare l'insussistenza o l'insufficienza di queste tesi — e di altri interrogativi che egli stesso si pone — non ci sembrano, in verità, modelli di chiarezza: ed il lettore esigente rimarrebbe forse deluso se si aspettasse discussioni approfondite, limpide e stringate; in parte perchè l'opera ha un carattere prevalentemente divulgativo ed in parte perchè lo Harris cerca, finchè può, di non dar torto completamente a nessuno, ha il gusto del compromesso, a volte con miracoli di equilibrismo (cosa questa che ovviamente, genera una certa confusione). In ogni

caso — egli aggiunge — l'importante consiste nel raggiungere più elevati redditi monetari conseguenti ad un incremento di produttività. Un aumento di redditi monetari conseguente ad un aumento di produttività è, per l'A., anche il mezzo più sicuro per allontanare il pericolo dell'inflazione e per far diminuire il peso del debito senza frenare lo sviluppo economico; peso che non è poi così grave come alcuni economisti «ortodossi» affermano, anche se non è «zero», come sostengono altri più spregiudicati scrittori (ad esempio il Lerner, criticato dallo Harris). Ma seguire l'A. nel giro piuttosto tortuoso delle sue dimostrazioni non sarebbe agevole ed esula dai limiti di questa nota; qui basti aver accennato al motivo informatore del volume ed alle principali conclusioni raggiunte.

Opere come queste dell'Abbot e dello Harris forse non potranno dirsi eccessivamente «stimolanti», non fermentando nelle loro pagine spunti od idee che aprano nuovi orizzonti o che invitino a profonde riconsiderazioni. Forse è più opportuno catalogarle tra i «documenti del tempo»; ma in questo ambito sono strumenti utilissimi non solo per chiarire l'evoluzione e la posizione di notevoli correnti del pensiero economico americano, ma anche per comprendere gli sviluppi stessi della politica finanziaria e monetaria americana ed il senso delle polemiche colà attualmente dibattute in materia.

CARLO ZACCHIA

#### La sintesi economica e la teoria del reddito.

GUSTAVO DEL VECCHIO, *La Sintesi Economica e la Teoria del Reddito*, Parte quarta delle Lezioni di Economia Politica, Cedam, Padova, 1950, pp. 436.

Questo quarto volume delle lezioni di economia politica provvede il complemento logico e la sintesi critica della teoria esposta nei primi tre volumi di statica, dinamica e politica economica. Accanto ad argomenti classici sono discusse questioni che sono state oggetto delle più recenti indagini, e nuovi o rinnovati orientamenti della dottrina non ancora sistemati e valutati al di sopra delle polemiche. Alcuni problemi trovano una soluzione, altri sono solo impostati come temi di nuove ricerche. Ne esce un quadro rappresentativo dello stato attuale della scienza, non irrigidita in un corpo chiuso di dottrine universalmente accettate, ma soggetta ad un continuo processo di trasformazione e di adattamento. La materia trattata attribuisce necessariamente al lavoro un carattere parzialmente monografico. Un sicuro filo logico lega tuttavia le varie parti assicurando all'esposizione una sostanziale continuità. Il libro ha anche il merito notevole di riprodurre interessanti studi dell'A. già apparsi alla stampa anni or sono, ma di difficile consultazione nelle edizioni originali.

Un'idea generale del contenuto e della costruzione dell'opera è data dai titoli delle cinque parti in cui è divisa: Cenni storici dei sistemi sintetici di economia, Contabilità e statistica del reddito nazionale, I problemi della sintesi economica, Problemi interni, Problemi internazionali. Una sia pur rapida rassegna degli argomenti trattati non si potrebbe contenere nei limiti di una recensione. Annotiamo perciò soltanto poche osservazioni che potrebbero interessare chi ha seguito i nuovi svi-

luppi della dottrina. Esse riguardano la posizione dell'A. nei confronti della polemica keynesiana e dello stato della teoria monetaria.

E' innegabile l'importanza dello spostamento di enfasi nell'analisi economica provocato dagli acuti problemi sociali durante la depressione del 1930 e dal nuovo indirizzo segnato dalla Teoria Generale del Keynes. L'A. tuttavia sostiene che tale indirizzo non è una rivoluzione che metta in dubbio gli enunciati fondamentali dell'economia «classica», ma lo svolgimento di temi presenti in questa teoria nella direzione già indicata da Sismondi, Malthus, Marx, ecc. La preoccupazione di questi autori che il potere d'acquisto del reddito totale possa non essere sufficiente a procurare un equilibrio di pieno impiego dei fattori produttivi è il motivo dominante della teoria keynesiana. Secondo la teoria classica ciò non può avvenire in una economia libera perchè, se l'offerta di una fattore (Keynes dà rilievo al lavoro) supera la domanda, il prezzo cala e riduce a zero l'eccesso di offerta, in equilibrio. Mitigando la nota relazione del Keynes, l'A. avverte che a causa di reazioni sul reddito l'occupazione può invece diminuire quando si abbassi il livello dei salari. Noi vorremmo essere più severi e rilevare che, sebbene tale caso non si possa escludere a priori, è teoricamente molto più probabile che una diminuzione della retribuzione porti ad un aumento dell'impiego di ogni fattore produttivo, mentre gli altri prezzi ed i saggi di interesse variano così da mantenere l'uguaglianza della domanda e l'offerta negli altri mercati, specialmente se non predomina uno stato di ottimismo o pessimismo generale. Ciò è indicato nelle conclusioni di statica comparata nell'equilibrio generale comprendente la moneta e gli altri titoli di credito (vedi il nostro *L'analisi delle attività nell'equilibrio generale*, in *Giornale degli Economisti*, gennaio - febbraio 1950). Inoltre, nota l'A., lo schema keynesiano è eminentemente statico, benchè possieda qualche elemento dinamico, ed è particolare perchè, a differenza di una teoria generale, esprime esplicitamente le variabili dipendenti in funzione di variabili indipendenti.

In poche pagine suggestive l'A. addita le questioni aperte della teoria monetaria, che si rivelano di fondamentale importanza, e descrive lo stato insoddisfatto della teoria. Ripartiamo le questioni in un ordine diverso che meglio si presta all'esposizione di alcuni nostri suggerimenti e rilievi. (1) La teoria quantitativa stabilisce una direzione unica di causalità nella relazione fra la quantità di moneta e il livello dei prezzi, che ignora la reazione del livello dei prezzi sul volume del credito, una parte del quale ha le funzioni della moneta. (2) La condizione di imperfetta concorrenza del mercato monetario e la relazione temporale dei prezzi non sono state ancora approfondite sufficientemente. (3) Lo studio dei fenomeni monetari è presentato di solito come un'appendice non essenziale dell'esposizione delle relazioni fisiche, poichè non si sono saputi applicare alla sfera monetaria i concetti ed i metodi dell'economia fisica. Estendendo ai fenomeni monetari la analisi marginale, che è forse lo strumento più potente e più largamente usato nella teoria non monetaria, è possibile l'unificazione del metodo e della teoria economica e l'integrazione delle relazioni monetarie nel sistema dell'equilibrio generale. L'A. prospetta il problema di questa estensione dell'analisi marginale, pur mostrandosi pessimista riguardo all'attualità di una soluzione. Nella critica della «Theory of Prices» di A. S. Marget, egli però preferisce giustamente il ten-

tativo walrasiano sulla moneta alle equazioni del Fisher che Marget pone al centro del suo lavoro. Walras attribuisce una *rareté de convention* al « servizio della moneta », che permette appunto l'applicazione dell'analisi marginale. (Lo stesso Marget ha del resto saputo apprezzare il contributo di Walras in *The Monetary Aspect of the Walrasian System*, in « Journal of Political Economy », aprile 1935, pag. 157). Fornendo all'« utilità dei servizi della moneta » una base logica più positiva dell'espedito dell'utilità « convenzionale » del Walras C.E.V. Leser, *The consumer's Demand for Money*, in « Econometrica », aprile 1943, pagg. 123-140) ed altri, fra cui ultimamente chi scrive (op. cit.) hanno tentato un'analisi marginale delle relazioni monetarie, che potrebbe offrire una so-

luzione al problema. (4) L'indagine marginale è in grado di contribuire a rispondere ad un'altra questione posta dall'A.: la proporzionalità fra una variazione nella quantità di moneta e la variazione corrispondente nel livello dei prezzi. E' possibile dimostrare che tale proporzionalità esiste, almeno per piccole variazioni, con effetto parziale, cioè trascurando la catena di reazioni che segue nel mercato.

Non possiamo chiudere queste osservazioni sulla moneta senza accennare alla sezione « Problemi del risanamento monetario interno ed internazionale », che si impone all'attenzione anche in considerazione della parte eminente avuta dall'A. nell'ideazione ed attuazione della politica di stabilizzazione monetaria del nostro Paese.

PIETRO CASTIGLIONI